Supplemento ordinario alla «Gazzetta Ufficiale» n. 324 del 25 novembre 1981

Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Mercoledì, 25 novembre 1981** SI PUBBLICA NEL POMERIGGIO DI TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - CENTRALINO 65101
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

N. 56

LEGGE 7 ottobre 1981, n. 665.

Ratifica ed esecuzione del protocollo di emendamento all'articolo 50 (a) della convenzione relativa all'aviazione civile internazionale (Chicago, 7 dicembre 1944), adottato a Montreal il 16 ottobre 1974.

LEGGE 7 ottobre 1981, n. 666.

Ratifica ed esecuzione della convenzione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica del Kenya per evitare le doppie imposizioni e per prevenire le evasioni fiscali in materia di imposte sul reddito, con protocollo aggiuntivo, entrambi firmati a Nairobi il 15 ottobre 1979.

LEGGE 7 ottobre 1981, n. 667.

Ratifica ed esecuzione della convenzione tra l'Italia e la Tanzania per evitare le doppie imposizioni e prevenire le evasioni fiscali in materia di imposte sul reddito, con protocollo, firmata a Dar-Es-Salaam il 7 marzo 1973, con protocollo aggiuntivo e scambio di note firmati a Roma il 31 gennaio 1979.

LEGGE 7 ottobre 1981, n. 668.

Ratifica ed esecuzione del secondo accordo aggiuntivo alla convenzione fra la Repubblica italiana e la Confederazione svizzera relativa alla sicurezza sociale, del 14 dicembre 1962, firmato a Berna il 2 aprile 1980.

LEGGE 15 ottobre 1981, n. 669.

Ratifica ed esecuzione della convenzione di sicurezza sociale tra la Repubblica italiana e la Repubblica orientale dell'Uruguay, firmata a Montevideo il 7 novembre 1979.

SOMMARIO

Per informazioni su trattati di cui è parte l'Italia rivolgersi al Ministero degli affari esteri — Servizio trattati — 00100 Roma - Telefono 06/3960050 (Comunicato del Ministero degli affari esteri - «Gazzetta Ufficiale» n. 329 del 1° dicembre 1980).

LEGGI E DECRETI

LEGGE 7 ottobre 1981, n. **665.**

Ratifica ed esecuzione del protocollo di emendamento all'articolo 50 (a) della convenzione relativa all'aviazione civile internazionale (Chicago, 7 dicembre 1944), adottato a Montreal il 16 ottobre 1974.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare il protocollo di emendamento all'articolo 50 (*a*) della convenzione relativa all'aviazione civile internazionale (Chicago, 7 dicembre 1944), adottata a Montreal il 16 ottobre 1974.

Art. 2.

Piena ed intera esecuzione è data al protocollo di cui all'articolo precedente a decorrere dalla sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dalle clausole finali del protocollo stesso.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 7 ottobre 1981

PERTINI

SPADOLINI — COLOMBO —
BALZAMO

Visto, *il Guardasigilli:* DARIDA

PROTOCOLE

portant amendement de l'Article 50 (a) de la Convention relative à l'Aviation civile internationale, signé à Montreal le 16 octobre 1974

L'Assemblée de l Organisation de l'Aviation civile internationale,

S'étant réunie à Montreal, le 14 octobre 1974, pour tenir sa vingt et unième session,

Ayant pris acte du désir général manifesté par les États contractants d'augmenter le nombre de membres du Conseil,

Ayant estimé approprié de pourvoir le Conseil de trois sieges supplémentaires et de porter ainsi de trente à trente-trois le nombre total de ses membres, afin de permettre d'augmenter la représentation des États élus au titre de la deuxième et, plus particulièrement, de la troisième partie de l'élection,

Ayant estimé nécessaire d'amender à cette fin la Convention relative à l'Aviation civile internationale étabile à Chicago le 7 décembre 1944,

1) Approuvé, conformément aux dispositions de l'alinéa *a)* de l'article 94 de la Convention précitée, le projet d'amendement à ladite Convention dont le texte suit

Amender la deuxième phrase de l'alinéa *a)* de l'article 50 de la Convention en y remplaçant «trente» par «trente-trois»

2) Fixe à quatre-vingt-six le nombre d'États contraetants dont la ratification est nécessaire à l'entrée en vigueur dudit amendement, conformément aux dispositions de l'alinéa *a)* de l'article 94 de ladite Convention, et

3) Décide que le Secrétaire général de l'Organisation de l'Aviation civile internationale établira en langues française, anglaise et espagnole, chacune feisant également foi un Protocole concernent l'amendement précité et comprenant les dispositions ci-dessous:

a) le Protocole sera signé par le President et le Secrétaire général de l'Assemblée;

b) il sera soumis à la ratification de tout État contractant qui a ratifié la Convention relative à l'Aviation civile internationale ou y a adhéré;

c) les instruments de ratification seront déposés auprès de l'Organisation de l'Aviation civile internationale;

d) le Protocole entrera en vigueur le jour du depôt du quatrevingt-sixième instrument de ratification à l'égard des États qui l'auront ratifié;

e) le Secrétaire général notifiera immédiatement à tous les Etats contractants la date du dépot de chaque instrument de ratification du Protocole;

f) le Secrétaire général notifiera immédiatement à tous les États parties à ladite Convention la date à laquelle ledit Protocole entrera en vigueur;

g) le Protocole entrerà en vigueur, à l'égard de tout États contractant qui l'aura ratifié aprés la date précitée, dès que cet État aura déposé son instrument de ratification auprès de l'Organisation de l'Aviation civile internationale.

En conséquence, conformément à la décision susmentionnée de l'Assemblée,

Le présent Protocole a été établi par le Secrétaire de l'Organisation;

EN FOI DE QUOI, le Président et le Secrétaire général de la vingt et unième session de l'Assemblée de l'Organisation de l'Aviation civile internationale, autorisés à cet effet par l'Assemblée, signent le présent Protocole.

FAIT à Montréal le seize octobre de l'an mil neuf cent soixante-quatorze, en un seul exemplaire rédige en langues française, anglaise et espagnole, chacune faisant egalement foi. Le présent Protocole resterà déposé dans les archives de l'Organisation de l'Aviation civile internationale et le Secrétaire général de l'Organisation en transmettra des copies conformes à tous les États parties à la Convention relative à l'Aviation civile internationale faite à Chicago le sept décembre 1944

Le Président

Walter BINAGHI

Le Secrétaire Général

Assad KOTAITE

Visto, *il Ministro degli affari esteri*
COLOMBO

TRADUZIONE NON UFFICIALE

N.B. — I testi facenti fede sono unicamente quelli indicati nel protocollo, tra cui il testo in lingua francese.

PROTOCOLLO

di emendamento all'articolo 50 (a) della Convenzione relativa all'aviazione civile internazionale, adottato a Montreal il 16 ottobre 1974

L'assemblea dell'Organizzazione dell'Aviazione civile internazionale,

Riunitasi a Montreal il 14 ottobre 1974 nella sua ventesima sessione,

Preso atto che è desiderio comune degli Stati contraenti di aumentare il numero dei membri del Consiglio,

Ritenuto opportuno di dotare il Consiglio di tre seggi supplementari e di portare così da trenta a trentatrè il numero totale dei suoi membri,

Ritenuto perciò necessario di emendare la Convenzione relativa all'aviazione civile internazionale di Chicago del 7 dicembre 1944,

1) Ha approvato, in conformità alle disposizioni di cui al paragrafo (*a*) dell'articolo 94 della Convenzione suddetta, il progetto di emendamento alla stessa Convenzione nel testo che segue:

Alla seconda frase del paragrafo (*a*) dell'articolo 50 della Convenzione la parola «trenta» è sostituita da «trentatrè».

2) Ha fissato in ottantasei il numero degli Stati contraenti dei quali è necessaria la ratifica per l'entrata in vigore del detto emendamento, in conformità alle disposizioni di cui al paragrafo (*a*) dell'articolo 94 della Convenzione suddetta, e

3) Ha deciso che il Segretario generale dell'Organizzazione dell'aviazione civile internazionale dovrà redigere un Protocollo nelle lingue francese, inglese e spagnola, ciascuna facente ugualmente fede, comprendente il suddetto emendamento e le disposizioni che seguono:

a) il Protocollo sarà firmato dal Presidente e dal Segretario generale dell'Assemblea;

b) esso sarà sottoposto alla ratifica di ogni Stato che abbia ratificato la detta Convenzione relativa all'aviazione civile internazionale o che vi abbia aderito;

c) gli strumenti di ratifica saranno depositati presso l'Organizzazione dell'aviazione civile internazionale;

d) il Protocollo entrerà in vigore, nei confronti degli Stati che l'avranno ratificato, il giorno del deposito dell'ottanteseiesimo strumento di ratifica;

e) il Segretario generale notificherà immediatamente a tutti gli Stati contraenti la data del deposito di ogni strumento di ratifica del Protocollo;

f) il Segretario generale notificherà immediatamente a tutti gli Stati contraenti della detta Convenzione la data in cui detto Protocollo entrerà in vigore;

g) il Protocollo entrerà in vigore, nei confronti di ogni Stato contraente che l'avrà ratificato dopo la data suddetta, all'atto del deposito del proprio strumento di ratifica presso l'Organizzazione dell'aviazione civile internazionale.

Di conseguenza, in conformità alla suddetta decisione dell'Assemblea,

Il presente Protocollo è stato redatto dal Segretario generale dell'Organizzazione;

IN FEDE DI CHE, il Presidente e il Segretario generale della ventunesima sessione dell'Assemblea dell'Organizzazione dell'aviazione civile internazionale, debitamente autorizzati a tale scopo dall'Assemblea, firmano il presente Protocollo.

FATTO a Montreal il 16 ottobre 1974, in un unico esemplare nelle lingue francese, inglese e spagnola, ciascuna facente ugualmente fede. Il presente Protocollo resterà depositato negli archivi dell'Organizzazione dell'aviazione civile internazionale e il Segretario generale dell'Organizzazione ne trasmetterà copie conformi a tutti gli Stati contraenti della Convenzione relativa all'aviazione civile internazionale di Chicago del 7 dicembre 1944.

(*Seguono le firme*)

LEGGE 7 ottobre 1981, n. **666.**

Ratifica ed esecuzione della convenzione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica del Kenya per evitare le doppie imposizioni e per prevenire le evasioni fiscali in materia di imposte sul reddito, con protocollo aggiuntivo, entrambi firmati a Nairobi il 15 ottobre 1979.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Il presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare la convenzione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica del Kenya per evitare le doppie imposizioni e per prevenire le evasioni fiscali in materia di imposte sul reddito, con protocollo aggiuntivo, firmata a Nairobi il 15 ottobre 1979.

Art. 2.

Piena ed intera esecuzione è data alla convenzione di cui all'articolo precedente a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformità all'articolo 29 della convenzione stessa.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 7 ottobre 1981

PERTINI

SPADOLINI — COLOMBO — FORMICA —
BALZAMO — MANNINO

Visto, *il Guardasigilli:* DARIDA

CONVENZIONE TRA IL KENYA E L'ITALIA PER EVITARE LE DOPPIE IMPOSIZIONI E PER PREVENIRE LE EVASIONI FISCALI IN MATERIA DI IMPOSTE SUL REDDITO

Il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica del Kenya desiderosi di concludere una Convenzione per evitare le doppie imposizioni e per prevenire le evasioni fiscali in materia di imposte sul reddito, hanno convenuto le seguenti disposizioni:

Articolo 1

(*Soggetti*)

La presente Convenzione si applica alle persone che sono residenti di uno o di entrambi gli Stati contraenti

Articolo 2

(*Imposte considerate*)

1. La presente Convenzione si applica alle imposte sul reddito prelevate per conto di ciascuno degli Stati contraenti, qualunque sia il sistema di prelevamento.

2. Sono considerate imposte sul reddito tutte le imposte prelevate sul reddito complessivo o su elementi del reddito, comprese le imposte sugli utili derivanti dall'alienazione di beni mobili o immobili e le imposte sull'ammontare complessivo degli stipendi e dei salari corrisposti dalle imprese.

3 Le imposte attuali cui si applica la Convenzione sono in particolare

a) per quanto concerne il Kenya

(i) l'imposta sul reddito (qui di seguito indicata quale « imposta kenyana »);

b) per quanto concerne l'Italia:

(i) l'imposta sul reddito delle persone fisiche;

(ii) l'imposta sul reddito delle persone giuridiche;

ancorchè riscosse mediante ritenuta alla fonte (qui di seguito indicate quali « imposta italiana »).

4. La Convenzione si applicherà anche alle imposte di natura identica o analoga che verranno successivamente istituite in aggiunta o in sostituzione delle imposte esistenti. Le autorità competenti degli Stati contraenti si comunicheranno alla fine di ogni anno le modifiche apportate alle rispettive legislazioni fiscali

Articolo 3

(*Definizioni generali*)

1. Ai fini della presente Convenzione, a meno che il contesto non richieda una diversa interpretazione:

a) il termine « Kenya » designa la Repubblica del Kenya, ivi comprese le zone adiacenti alle acque territoriali del Kenya le quali, in conformità del diritto internazionale, sono state o possono essere considerate, ai sensi della legislazione kenyana sulla piattaforma continentale, come zone sulle quali il Kenya può esercitare diritti sovrani di esplorazione e di sfruttamento delle risorse naturali;

b) il termine « Italia » designa la Repubblica italiana e comprende le zone al di fuori del mare territoriale dell'Italia; in particolare esso comprende il fondo ed il sottosuolo marino adiacenti al territorio della penisola e delle isole italiane situati al di fuori del mare territoriale fino al limite indicato dalle leggi italiane per permettere l'esplorazione e lo sfruttamento delle risorse naturali di tali zone;

c) le espressioni « uno Stato contraente » e « l'altro Stato contraente » designano, come il contesto richiede, il Kenya o l'Italia;

d) il termine « persona » comprende le persone fisiche, le successioni (*estates*), le associazioni commerciali (*trusts*), le società ed ogni altra associazione di persone;

e) il termine « società » designa qualsiasi persona giuridica o qualsiasi ente che è considerato persona giuridica ai fini dell'imposizione;

f) le espressioni « impresa di uno Stato contraente » e « impresa dell'altro Stato contraente » designano rispettivamente un'impresa esercitata da un residente di uno Stato contraente e un'impresa esercitata da un residente dell'altro Stato contraente;

g) per « traffico internazionale » s'intende qualsiasi attività di trasporto effettuato per mezzo di una nave o di un aeromobile da parte di un'impresa la cui sede di direzione effettiva è situata in uno Stato contraente, ad eccezione del caso in cui la nave o l'aeromobile sia utilizzato esclusivamente tra località situate nell'altro Stato contraente;

h) il termine « nazionale » designa

(1) ogni persona fisica che possiede la nazionalità di uno Stato contraente;

(2) ogni persona giuridica, società di persone ed associazione costituite in conformità della legislazione in vigore in uno Stato contraente;

i) l'espressione « autorità competente » designa

(1) per quanto concerne il Kenya:
il Ministro delle Finanze o un suo rappresentante autorizzato;

(2) per quanto concerne l'Italia
il Ministero delle Finanze.

2 Per l'applicazione della Convenzione da parte di uno Stato contraente, le espressioni non diversamente definite hanno il significato che ad esse è attribuito dalla legislazione di detto Stato relativa alle imposte oggetto della Convenzione, a meno che il contesto non richieda una diversa interpretazione.

Articolo 4

(*Domicilio fiscale*)

1. Ai fini della presente Convenzione, l'espressione « residente di uno Stato contraente » designa ogni persona che, in virtu della legislazione di detto Stato, è assoggettata ad imposta nello stesso Stato, a motivo del suo domicilio, della sua residenza, della sede della sua direzione o di ogni altro criterio di natura analoga.

2 Quando, in base alle disposizioni del paragrafo 1, una persona fisica è considerata residente di entrambi gli Stati contraenti, il caso viene risolto secondo le regole seguenti:

a) detta persona è considerata residente dello Stato contraente nel quale ha una abitazione permanente. Ai fini del presente articolo, un'abitazione permanente è quella ove la persona abita con la sua famiglia. Quando essa dispone di una abitazione permanente in ciascuno degli Stati contraenti, è considerata residente dello Stato contraente nel quale le sue relazioni personali ed economiche sono più strette (centro degli interessi vitali);

b) se non si può determinare lo Stato contraente nel quale detta persona ha il centro dei suoi interessi vitali, o se la medesima non ha una abitazione permanente in alcuno degli Stati contraenti, essa è considerata residente dello Stato contraente in cui soggiorna abitualmente,

c) se detta persona soggiorna abitualmente in entrambi gli Stati contraenti ovvero non soggiorna abitualmente in alcuno di essi, essa è considerata residente dello Stato contraente del quale ha la nazionalità;

d) se detta persona ha la nazionalità di entrambi gli Stati contraenti, o se non ha la nazionalità di alcuno di essi, le autorità competenti degli Stati contraenti risolvono la questione di comune accordo.

3 Quando, in base alle disposizioni del paragrafo 1, una persona diversa da una persona fisica è considerata residente di entrambi gli Stati contraenti, si ritiene che essa è residente dello Stato contraente in cui si trova la sede della sua direzione effettiva.

Articolo 5

(*Stabile organizzazione*)

1 Ai fini della presente Convenzione, l'espressione « stabile organizzazione » designa una sede fissa di affari in cui l'impresa esercita in tutto o in parte la sua attività.

2 L'espressione « stabile organizzazione » comprende in particolare:

a) una sede di direzione;

b) una succursale;

c) un ufficio;

d) una officina;

e) un laboratorio;

f) una miniera, una cava, un pozzo di petrolio o altro luogo di estrazione di risorse naturali;

g) un cantiere di costruzione o di montaggio la cui durata oltrepassa i sei mesi;

h) la prestazione di attività di supervisione protrattasi per più di sei mesi su un cantiere di costruzione o di montaggio;

i) una fattoria o una piantagione

3 Non si considera che vi sia una « stabile organizzazione » se

a) si fa uso di una installazione ai soli fini di deposito, di esposizione o di consegna di merci appartenenti all'impresa;

b) le merci appartenenti all'impresa sono immagazzinate ai soli fini di deposito, di esposizione o di consegna;

c) le merci appartenenti all'impresa sono immagazzinate ai soli fini della trasformazione da parte di un'altra impresa;

d) una sede fissa di affari è utilizzata ai soli fini di acquistare merci o di raccogliere informazioni per l'impresa;

e) una sede fissa di affari è utilizzata, per l'impresa, ai soli fini di pubblicità, di fornire informazioni, di ricerche scientifiche o di attività analoghe che abbiano carattere preparatorio o ausiliario

4 Una persona che agisce in uno Stato contraente per conto di una impresa dell'altro Stato contraente — diversa da un agente che goda di uno *status* indipendente, di cui al paragrafo 5 — è considerata « stabile organizzazione » nel primo Stato se:

a) essa ha ed abitualmente esercita nel detto Stato il potere di concludere contratti a nome dell'impresa, salvo il caso in cui la sua attività sia limitata all'acquisto di merci per l'impresa; o

b) dispone in detto Stato di un deposito di merci sul quale esegue ordinazioni per conto dell'impresa.

5. Non si considera che un'impresa di uno Stato contraente ha una stabile organizzazione nell'altro Stato contraente per il solo fatto che essa vi esercita la propria attività per mezzo di un mediatore, di un commissionario generale o di ogni altro intermediario che goda di uno *status* indipendente, a condizione che dette persone agiscano nell'ambito della loro ordinaria attività Tuttavia, quando l'attività di detto intermediario è svolta totalmente o quasi a favore dell'impresa stessa, esso non può essere considerato come un intermediario che goda di uno *status* indipendente ai sensi del presente paragrafo.

6 Il fatto che una società residente di uno Stato contraente controlli o sia controllata da una società residente dell'altro Stato contraente ovvero svolga la sua attività in questo altro Stato (sia per mezzo di una stabile organizzazione oppure no) non costituisce di per sè motivo sufficiente per far considerare una qualsiasi delle dette società una stabile organizzazione dell'altra.

Articolo 6

(*Redditi immobiliari*)

1. I redditi derivanti da beni immobili, compresi i redditi delle attività agricole o forestali, sono imponibili nello Stato contraente in cui detti beni sono situati.

2 Ai fini della presente Convenzione, l'espressione « beni immobili » è definita in conformità al diritto dello Stato contraente in cui i beni stessi sono situati. L'espressione comprende in ogni caso gli accessori, le scorte morte o vive delle imprese agricole o forestali, nonchè i diritti ai quali si applicano le disposizioni del diritto privato riguardanti la proprietà fondiaria, l'usufrutto dei beni immobili e i diritti relativi a canoni variabili o fissi per lo sfruttamento o la concessione dello sfruttamento di giacimenti minerari, sorgenti ed altre risorse naturali; le navi, i battelli e gli aeromobili non sono considerati beni immobili.

3. Le disposizioni del paragrafo 1 si applicano ai redditi derivanti dalla utilizzazione diretta, dalla locazione o dall'affitto, nonchè da ogni altra forma di utilizzazione di beni immobili.

4. Le disposizioni dei paragrafi 1 e 3 si applicano anche ai redditi derivanti dai beni immobili di un'impresa nonchè ai redditi dei beni immobili utilizzati per l'esercizio di una libera professione

Articolo 7

(*Utili delle imprese*)

1. Gli utili di un'impresa di uno Stato contraente sono imponibili soltanto in detto Stato, a meno che l'impresa non svolga la sua attività nell'altro Stato contraente per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata. Se l'impresa svolge in tal modo la sua attività, gli utili dell'impresa sono imponibili nell'altro Stato ma soltanto nella misura in cui detti utili sono attribuibili alla stabile organizzazione

2. Se un'impresa di uno Stato contraente, che ha una stabile organizzazione nell'altro Stato contraente, vende merci identiche o analoghe a quelle vendute dalla stabile organizzazione, ovvero presta servizi identici o analoghi a quelli prestati dalla stabile organizzazione, gli utili derivanti da tali attività possono essere imputati alla stabile organizzazione, a meno che venga provato che le vendite od i servizi non sono attribuibili all'attività della stabile organizzazione stessa.

3 Quando un'impresa di uno Stato contraente svolge la sua attività nell'altro Stato contraente per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata, in ciascuno Stato contraente vanno attribuiti a detta stabile organizzazione gli utili che si ritiene sarebbero stati da essa conseguiti se si fosse trattato di una impresa distinta e separata svolgente attività identiche o analoghe in condizioni identiche o analoghe e in piena indipendenza dall'impresa di cui essa costituisce una stabile organizzazione.

4 Nella determinazione degli utili di una stabile organizzazione sono ammesse in deduzione le spese sostenute per gli scopi perseguìti dalla stessa stabile organizzazione, comprese le spese di direzione e le spese generali di amministrazione, sia nello Stato in cui è situata la stabile organizzazione, sia altrove; restano comunque escluse le spese la cui deduzione non sarebbe stata ammessa dalla legislazione di tale Stato per una impresa indipendente di detto Stato che svolga attività identiche o analoghe.

5. Qualora uno degli Stati contraenti segua la prassi di determinare gli utili da attribuire ad una stabile organizzazione in base al riparto degli utili complessivi dell'impresa fra le diverse parti di essa, la disposizione del paragrafo 3 del presente articolo non impedisce a detto Stato contraente di determinare gli utili imponibili secondo la ripartizione in uso; tuttavia, il metodo di riparto adottato dovrà essere tale che il risultato sia conforme ai princìpi contenuti nel presente articolo.

6. Nessun utile può essere attribuito ad una stabile organizzazione per il solo fatto che essa ha acquistato merci per l'impresa

7. Ai fini dei paragrafi precedenti gli utili da attribuire alla stabile organizzazione sono determinati annualmente con lo stesso metodo, a meno che non esistono validi e sufficienti motivi per procedere diversamente

8. Quando gli utili comprendono elementi di reddito considerati separatamente in altri articoli della presente Convenzione, le disposizioni di tali articoli non vengono modificate da quelle del presente articolo.

Articolo 8

(*Navigazione marittima ed aerea*)

1 Gli utili derivanti dall'esercizio, in traffico internazionale, di aeromobili sono imponibili soltanto nello Stato contraente in cui è situata la sede della direzione effettiva dell'impresa.

2 Gli utili derivanti dall'esercizio, in traffico internazionale, di navi sono imponibili nello Stato contraente in cui è situata la sede della direzione effettiva dell'impresa.

Tuttavia, tali utili possono essere tassati nell'altro Stato contraente, ma l'imposta così applicata dovrà essere ridotta del cinquanta per cento

3 Se la sede della direzione effettiva di un'impresa di navigazione marittima è situata a bordo di una nave, detta sede si considera situata nello Stato contraente in cui si trova il porto d'immatricolazione della nave, oppure, in mancanza di un porto di immatricolazione, nello Stato contraente di cui è residente l'esercente la nave

4. Le disposizioni dei paragrafi 1 e 2 si applicano parimenti agli utili derivanti dalla partecipazione a un fondo comune (*pool*), a un esercizio in comune o ad un organismo internazionale di esercizio.

Articolo 9

(*Imprese associate*)

Allorchè

a) un'impresa di uno Stato contraente partecipa direttamente o indirettamente, alla direzione, al controllo o al capitale di un'impresa dell'altro Stato contraente, o

b) le medesime persone partecipano direttamente o indirettamente, alla direzione, al controllo o al capitale di un'impresa di uno Stato contraente e di un'impresa dell'altro Stato contraente,

e, nell'uno e nell'altro caso, le due imprese, nelle loro relazioni commerciali o finanziarie, sono vincolate da condizioni accettate o imposte, diverse da quelle che sarebbero state convenute tra imprese indipendenti, gli utili che, in mancanza di tali condizioni, sarebbero stati realizzati da una delle imprese, ma che a causa di dette condizioni non lo sono stati, possono essere inclusi negli utili di questa impresa e tassati in conseguenza

Articolo 10

(*Dividendi*)

1. I dividendi pagati da una società residente di uno Stato contraente ad un residente dell'altro Stato contraente sono imponibili in detto altro Stato.

2 Tuttavia, tali dividendi possono essere tassati nello Stato contraente di cui la società che paga i dividendi è residente ed in conformità alla legislazione di detto Stato, ma, se la persona che percepisce i dividendi ne è l'effettivo beneficiario, l'imposta così applicata non può eccedere:

a) il 15 per cento dell'ammontare lordo dei dividendi se il beneficiario è una società che possiede almeno il 25 per cento delle azioni con diritto di voto della società che paga tali dividendi nel corso dei sei mesi immediatamente precedenti la data di pagamento dei dividendi stessi;

b) il 20 per cento dell'ammontare lordo dei dividendi, in tutti gli altri casi.

Le autorità competenti degli Stati contraenti stabiliranno di comune accordo le modalità di applicazione di tale limitazione.

3. Ai fini del presente articolo il termine « dividendi » designa i redditi derivanti da azioni, da azioni o diritti di godimento, da quote minerarie, da quote di fondatore o da altre quote di partecipazione agli utili, ad eccezione dei crediti, nonchè i redditi di altre quote sociali, ivi compreso ogni altro elemento considerato quale dividendo o quale distribuzione effettuata da parte di una società, assoggettati al medesimo regime fiscale dei redditi delle azioni secondo la legislazione fiscale dello Stato di cui è residente la società distributrice.

4. Le disposizioni dei paragrafi 1 e 2 non si applicano nel caso in cui il beneficiario dei dividendi, residente di uno Stato contraente, eserciti nell'altro Stato contraente, di cui è residente la società che paga i dividendi, sia una attività commerciale o industriale per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata, sia una libera professione mediante una base fissa ivi situata, e la partecipazione generatrice dei dividendi si ricolleghi effettivamente ad esse In tal caso, i dividendi sono imponibili in detto altro Stato contraente secondo la propria legislazione.

5. Qualora una società residente di uno Stato contraente ricavi utili o redditi dall'altro Stato contraente, detto altro Stato non può applicare alcuna imposta sui dividendi pagati dalla società, a meno che tali dividendi siano pagati ad un residente di detto altro Stato o che la partecipazione generatrice dei dividendi si ricolleghi effettivamente a una stabile organizzazione o a una base fissa situata in detto altro Stato, nè prelevare alcuna imposta, a titolo di imposizione degli utili non distribuiti, sugli utili non distribuiti della società, anche se i dividendi pagati o gli utili non distribuiti costituiscano in tutto o in parte utili o redditi realizzati in detto altro Stato.

6 Nonostante ogni altra disposizione della presente Convenzione

una società residente del Kenya che possiede una stabile organizzazione in Kenya verrà assoggettata in conformità alla legislazione kenyana ad un'aliquota supplementare d'imposta che non può eccedere il 7,5 per cento.

Articolo 11

(*Interessi*)

1. Gli interessi provenienti da uno Stato contraente e pagati ad un residente dell'altro Stato contraente sono imponibili in detto altro Stato.

2. Tuttavia, tali interessi possono essere tassati nello Stato contraente dal quale essi provengono ed in conformità della legislazione di detto Stato, ma, se la persona che percepisce gli interessi ne è l'effettivo beneficiario, l'imposta così applicata non può eccedere il 15 per cento dell'ammontare degli interessi. Le autorità competenti degli Stati con-

traenti regoleranno di comune accordo le modalità di applicazione di tale limitazione.

3. Ai fini del presente articolo il termine « interessi » designa i redditi dei titoli del debito pubblico, delle obbligazioni di prestiti garantiti o non da ipoteca e portanti o meno una clausola di partecipazione agli utili, e dei crediti di qualsiasi natura, nonchè ogni altro provento assimilabile ai redditi di somme date in prestito in base alla legislazione fiscale dello Stato da cui i redditi provengono.

4. Le disposizioni dei paragrafi 1 e 2 non si applicano nel caso in cui il beneficiario degli interessi, residente di uno Stato contraente, eserciti nell'altro Stato contraente dal quale provengono gli interessi sia un'attività commerciale o industriale per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata, sia una libera professione mediante una base fissa ivi situata ed il credito generatore degli interessi si ricolleghi effettivamente ad esse. In tal caso gli interessi sono imponibili in detto altro Stato contraente secondo la propria legislazione.

5. Gli interessi si considerano provenienti da uno Stato contraente quando il debitore è lo Stato stesso, una sua suddivisione politica o amministrativa, un suo ente locale o un residente di detto Stato Tuttavia, quando il debitore degli interessi, sia esso residente o no di uno Stato contraente, ha in uno Stato contraente una stabile organizzazione o una base fissa per le cui necessità viene contratto il debito sul quale sono pagati gli interessi e tali interessi sono a carico della stabile organizzazione o della base fissa, gli interessi stessi si considerano provenienti dallo Stato contraente in cui è situata la stabile organizzazione o la base fissa.

6. Se, in conseguenza di particolari relazioni esistenti tra debitore e creditore o tra ciascuno di essi e terze persone, l'ammontare degli interessi pagati, tenuto conto del credito per il quale sono pagati, eccede quello che sarebbe stato convenuto tra debitore e creditore in assenza di simili relazioni, le disposizioni del presente articolo si applicano soltanto a quest'ultimo ammontare. In tal caso, la parte eccedente dei pagamenti è imponibile in conformità della legislazione di ciascuno Stato contraente e tenuto conto delle altre disposizioni della presente Convenzione.

Articolo 12

(*Canoni*)

1. I canoni provenienti da uno Stato contraente e pagati ad un residente dell'altro Stato contraente sono imponibili in detto altro Stato

2. Tuttavia, tali canoni possono essere tassati nello Stato contraente dal quale essi provengono e in conformità della legislazione di detto Stato, ma, se la persona che percepisce i canoni ne è l'effettivo beneficiario, l'imposta così applicata non può eccedere il 15 per cento dell'ammontare lordo dei canoni.

3 Ai fini del presente articolo il termine « canoni » designa i compensi di qualsiasi natura corrisposti per l'uso o la concessione in uso di un diritto d'autore su opere letterarie, artistiche o scientifiche, di brevetti, marchi di fabbrica o di commercio, disegni o modelli, progetti, formule o processi segreti, nonchè per l'uso o la concessione in uso di attrezzature industriali, commerciali o scientifiche e per informazioni concernenti esperienze di carattere industriale, commerciale o scientifico, e comprende i compensi di qualsiasi natura corrisposti per pellicole cinematografiche e opere filmate o registrate da utilizzarsi in trasmissioni radiofoniche o televisive.

4 Le disposizioni dei paragrafi 1 e 2 non si applicano nel caso in cui il beneficiario dei canoni, residente di uno Stato contraente, eserciti nell'altro Stato contraente dal quale provengono i canoni sia un'attività commerciale o industriale per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata, sia una libera professione mediante una base fissa ivi situata, ed i diritti o i beni generatori dei canoni si ricolleghino effettivamente ad esse In tal caso i canoni sono imponibili in detto altro Stato contraente secondo la propria legislazione.

5 I canoni si considerano provenienti da uno Stato contraente quando il debitore è lo Stato stesso, una sua suddivisione politica o amministrativa, un suo ente locale o un residente di detto Stato. Tuttavia quando il debitore dei canoni, sia esso residente o no di uno Stato contraente, ha in uno Stato contraente una stabile organizzazione o una base fissa per le cui necessità è stato contratto l'obbligo al pagamento dei canoni e tali canoni sono a carico della stabile organizzazione o base fissa, i canoni stessi si considerano provenienti dallo Stato contraente in cui è situata la stabile organizzazione o la base fissa.

6 Se, in conseguenza di particolari relazioni esistenti tra debitore e creditore o tra ciascuno di essi e terze persone, l'ammontare dei canoni pagati, tenuto conto dell'uso, diritto o informazione per i quali sono pagati, eccede l'ammontare che sarebbe stato convenuto tra debitore e creditore in assenza di simili relazioni, le disposizioni del presente articolo si applicano soltanto a quest'ultimo ammontare. In tal caso, la parte eccedente dei pagamenti è soggetta a tassazione in conformità della legislazione di ciascuno Stato contraente, tenuto conto delle altre disposizioni della presente Convenzione.

Articolo 13

(*Utili derivanti dall'alienazione di beni*)

1. Gli utili derivanti dalla alienazione di beni immobili, secondo la definizione di cui al paragrafo 2 dell'articolo 6, sono imponibili nello Stato contraente dove detti beni sono situati.

2. Gli utili derivanti dalla alienazione di beni mobili facenti parte delle proprietà aziendali di una stabile organizzazione che un'impresa di uno Stato contraente ha nell'altro Stato contraente, ovvero di beni mobili appartenenti ad una base fissa di cui dispone un residente di uno Stato contraente nell'altro Stato contraente per l'esercizio della sua attività professionale, compresi gli utili derivanti dalla alienazione di detta stabile organizzazione (da sola od in uno con l'intera impresa), o di detta base fissa, sono imponibili in detto altro Stato. Tuttavia gli utili provenienti dall'alienazione di navi e di aeromobili impiegati in traffico internazionale nonchè dei beni mobili relativi alla gestione di tali navi ed aeromobili sono imponibili soltanto nello Stato contraente in cui si trova la sede della direzione effettiva dell'impresa.

3. Gli utili derivanti dall'alienazione di

a) azioni di una società, il cui patrimonio consiste principalmente di beni immobili situati in uno Stato contraente, e

b) quote di partecipazione in una società di persone o in un'associazione commerciale (*trust*), il cui patrimonio consiste principalmente di beni immobili situati in uno Stato contraente,

sono imponibili in detto Stato.

4 Gli utili derivanti dalla alienazione di beni diversi da quelli indicati nei paragrafi 1, 2 e 3 sono imponibili soltanto nello Stato contraente di cui l'alienante è residente.

5 Le disposizioni del paragrafo 4 non pregiudicano il diritto di ciascuno Stato contraente di prelevare, in conformità alla propria legislazione, un'imposta sugli utili realizzati in dipendenza dell'alienazione di beni da una persona fisica residente dell'altro Stato contraente che sia stata residente del citato primo Stato durante qualsiasi periodo di tempo nel corso dei sette anni immediatamente precedenti l'alienazione del bene

Articolo 14

(*Professioni indipendenti*)

1. I redditi che un residente di uno Stato contraente ritrae dall'esercizio di una libera professione o da altre attività di carattere analogo sono imponibili soltanto in detto Stato, a meno che tale residente:

a) non disponga abitualmente, nell'altro Stato contraente, di una base fissa per l'esercizio delle sue attività, nel qual caso i redditi sono imponibili nell'altro Stato ma unicamente nella misura in cui sono attribuibili a detta base fissa; o

b) non soggiorni nell'altro Stato contraente per l'esercizio della sua attività per un periodo o periodi che oltrepassino in totale 183 giorni nel corso dell'anno fiscale considerato, nel qual caso i redditi sono imponibili nell'altro Stato ma unicamente nella misura in cui sono attribuibili alle attività esercitate in detto altro Stato.

2. L'espressione « libera professione» comprende in particolare le attività indipendenti di carattere scientifico, letterario, artistico, educativo o pedagogico, nonchè le attività indipendenti dei medici, avvocati, ingegneri, architetti, dentisti e contabili.

Articolo 15

(*Lavoro subordinato*)

1. Salve le disposizioni degli articoli 16, 18 e 19, i salari, gli stipendi e le altre remunerazioni analoghe che un residente di uno Stato contraente riceve in corrispettivo di un'attività dipendente sono imponibili soltanto in detto Stato, a meno che tale attività non venga svolta nell'altro Stato contraente. Se l'attività è quivi svolta, le remunerazioni percepite a tal titolo sono imponibili in questo altro Stato.

2 Nonostante le disposizioni del paragrafo 1, le remunerazioni che un residente di uno Stato contraente riceve in corrispettivo di un'attività dipendente svolta nell'altro Stato contraente sono imponibili soltanto nel primo Stato se:

a) il beneficiario soggiorna nell'altro Stato per un periodo o periodi che non oltrepassano in totale 183 giorni nel corso dell'anno fiscale considerato; e

b) le remunerazioni sono pagate da o a nome di un datore di lavoro che non è residente dell'altro Stato; e

c) l'onere delle remunerazioni non è sostenuto da una stabile organizzazione o da una base fissa che il datore di lavoro ha nell'altro Stato.

3 Nonostante le disposizioni precedenti del presente articolo, le remunerazioni relative a lavoro subordinato svolto a bordo di navi o di aeromobili in traffico internazionale sono imponibili soltanto nello Stato contraente nel quale è situata la sede della direzione effettiva dell'impresa.

Articolo 16.

(*Compensi e gettoni di presenza*)

Le partecipazioni agli utili, i gettoni di presenza e le altre retribuzioni analoghe che un residente di uno Stato contraente riceve in qualità di membro del Consiglio di amministrazione di una società residente dell'altro Stato contraente sono imponibili in detto altro Stato.

Articolo 17

(*Artisti e sportivi*)

1 Nonostante le disposizioni degli articoli 14 e 15, i redditi che gli artisti dello spettacolo, quali gli artisti di teatro, del cinema, della

radio o della televisione ed i musicisti, nonchè gli sportivi, ritraggono dalle loro prestazioni personali in tale qualità, sono imponibili nello Stato contraente in cui dette attività sono svolte.

2. Quando il reddito proveniente da prestazioni personali di un artista dello spettacolo o di uno sportivo, in tale qualità, è attribuito ad un'altra persona che non sia l'artista o lo sportivo medesimo, detto reddito può essere tassato nello Stato contraente dove dette prestazioni sono svolte, nonostante le disposizioni degli articoli 7, 14 e 15.

3. Le disposizioni dei paragrafi 1 e 2 non si applicano ai redditi derivanti da attività esercitate in uno Stato contraente da artisti dello spettacolo o da atleti qualora il soggiorno in detto Stato contraente sia finanziato interamente o essenzialmente con fondi pubblici dell'altro Stato contraente, di una sua suddivisione politica o amministrativa, di un suo ente locale o di un suo ente pubblico

Articolo 18

(*Pensioni e annualità*)

1. Fatte salve le disposizioni del paragrafo 2 dell'articolo 19, le pensioni e le annualità provenienti da uno Stato contraente e pagate ad un residente dell'altro Stato contraente sono imponibili in detto altro Stato.

2. Tuttavia, le pensioni provenienti da uno Stato contraente e pagate ad un residente dell'altro Stato contraente sono imponibili nello Stato dal quale esse provengono, ed in conformità alla legislazione di detto Stato, ma nel caso di pagamenti periodici di pensioni, l'imposta così applicata non può eccedere il 5 per cento dell'ammontare lordo del pagamento

3 Le annualità provenienti da uno Stato contraente e pagate ad un residente dell'altro Stato contraente sono imponibili nello Stato dal quale esse provengono, ed in conformità della legislazione di detto Stato, ma l'imposta così applicata non può eccedere il 5 per cento dell'ammontare lordo del pagamento

Articolo 19

(*Funzioni pubbliche*)

1 *a*) Le remunerazioni, diverse dalle pensioni, pagate da uno Stato contraente o da una sua suddivisione politica o amministrativa o da un suo ente locale a una persona fisica, in corrispettivo di servizi resi a detto Stato o a detta suddivisione od ente locale, sono imponibili soltanto in questo Stato.

b) Tuttavia, tali remunerazioni sono imponibili soltanto nell'altro Stato contraente qualora i servizi siano resi in detto Stato ed il beneficiario della remunerazione sia un residente di detto altro Stato contraente che:

i) abbia la nazionalità di detto Stato, o

ii) non sia divenuto residente di detto Stato al solo scopo di rendervi i servizi

Le pensioni corrisposte da uno Stato contraente o da una sua suddivisione politica od amministrativa o da un suo ente locale, sia direttamente sia mediante prelevamento da fondi da essi costituiti, a una persona fisica in corrispettivo di servizi resi a detto Stato o a detta suddivisione od ente locale, sono imponibili soltanto in questo Stato.

3. Le disposizioni degli articoli 15, 16 e 18 si applicano alle remunerazioni o pensioni pagate in corrispettivo di servizi resi nell'ambito di una attività industriale o commerciale esercitata da uno Stato contraente o da una sua suddivisione politica o amministrativa o da un suo ente locale.

Articolo 20

(*Studenti*)

1. Le somme che uno studente, un apprendista o un tirocinante commerciale il quale è, o era immediatamente prima di recarsi in uno Stato contraente, residente dell'altro Stato contraente e che soggiorna nel primo Stato contraente al solo scopo di compiervi i suoi studi o di attendere alla propria formazione professionale, riceve per sopperire alle spese di mantenimento, di istruzione o di formazione professionale, non sono imponibili in detto primo Stato contraente, a condizione che tali somme provengono da fonti situate fuori di detto Stato.

2 Le agevolazioni previste dal presente articolo sono concesse soltanto per il periodo di tempo ragionevolmente o normalmente richiesto per il completamento dell'istruzione o della formazione professionale, ma in nessun caso una persona fisica può usufruire delle agevolazioni previste dal presente articolo per più di tre anni consecutivi.

Articolo 21

(*Insegnanti*)

1. Un professore o un insegnante che soggiorna, per un periodo non superiore a due anni, in uno Stato contraente al fine di insegnare o di effettuare ricerche presso una università, collegio, scuola o altro istituto di istruzione di detto Stato contraente e che è, o era immediatamente prima del soggiorno, residente dell'altro Stato contraente è esente da imposizione nel detto primo Stato contraente per le remunerazioni

che riceve in dipendenza di tali attività di insegnamento o di ricerca e per le quali è soggetto ad imposizione nell'altro Stato contraente.

2. Il presente articolo non si applica ai redditi derivanti da attività di ricerca qualora tali ricerche siano svolte principalmente nell'interesse privato di una determinata persona o di più persone.

Articolo 22.

(*Altri redditi*)

1. Fatte salve le disposizioni del paragrafo 2 del presente articolo, gli elementi di reddito di un residente di uno Stato contraente che non sono stati espressamente menzionati negli articoli precedenti della presente Convenzione sono imponibili soltanto in detto Stato contraente.

2 Tuttavia, se i predetti redditi provengono ad un residente di uno Stato contraente da fonti situate nell'altro Stato contraente, essi possono essere tassati anche nello Stato dal quale provengono in conformità alla legislazione di detto Stato.

Articolo 23

(*Disposizioni per evitare le doppie imposizioni*)

1 Per quanto concerne il Kenya, la doppia imposizione sarà eliminata nel modo seguente:

fatte salve le disposizioni della legislazione kenyana concernenti la concessione ad un residente del Kenya del credito dell'imposta dovuta in un territorio diverso dal Kenya nei confronti dell'imposta kenyana, l'imposta dovuta ai sensi della legislazione italiana conformemente alla presente Convenzione, sia direttamente che per detrazione, su redditi provenienti dall'Italia, è ammessa in deduzione dalle imposte kenyane dovute per gli stessi redditi; la somma dedotta non può tuttavia eccedere l'imposta kenyana, calcolata prima della deduzione, che è attribuibile ai redditi provenienti dall'Italia.

2. Per quanto concerne l'Italia, la doppia imposizione sarà eliminata nel modo seguente:

se un residente dell'Italia possiede elementi di reddito che sono imponibili nella Repubblica del Kenya, l'Italia, nel calcolare le proprie imposte sul reddito specificate nell'articolo 2 della presente Convenzione, può includere nella base imponibile di tali imposte detti elementi di reddito, a meno che espresse disposizioni della presente Convenzione non stabiliscano diversamente.

In tal caso, l'Italia deve dedurre dalle imposte così calcolate l'imposta kenyana sui redditi pagata in Kenya, ma l'ammontare della deduzione non può eccedere la quota di imposta italiana attribuibile ai predetti elementi di reddito nella proporzione in cui gli stessi concorrono alla formazione del reddito complessivo.

Tuttavia, nessuna deduzione sarà accordata ove l'elemento di reddito venga assoggettato in Italia ad imposizione mediante ritenuta a titolo di imposta su richiesta del beneficiario di detto reddito in base alla legislazione italiana.

3 Ai fini dei paragrafi 1 e 2 del presente articolo, quando l'imposta sugli utili delle imprese provenienti da uno Stato contraente non è prelevata o è ridotta per un periodo limitato di tempo in virtù della legislazione di detto Stato, tale imposta non prelevata o ridotta si considera pagata per un ammontare che non eccede il 25 per cento degli utili delle imprese di cui all'articolo 7.

Articolo 24

(*Non-discriminazione*)

1. I nazionali di uno Stato contraente non sono assoggettati nell'altro Stato contraente ad alcuna imposizione od obbligo ad essa relativo, diversi o più onerosi di quelli cui sono o potranno essere asoggettati i nazionali di detto altro Stato che si trovino nella stessa situazione.

In particolare, i nazionali di uno Stato contraente che sono imponibili nell'altro Stato contraente fruiscono, qualora siano residenti di quest'ultimo Stato contraente, delle deduzioni personali, degli abbattimenti alla base e delle riduzioni di imposta che detto altro Stato contraente accorda ai propri residenti in relazione alla loro situazione e non per altri motivi.

2. L'imposizione di una stabile organizzazione che un'impresa di uno Stato contraente ha nell'altro Stato contraente non deve essere in questo altro Stato meno favorevole dell'imposizione a carico delle imprese di detto altro Stato che svolgono la medesima attività.

Tale disposizione non può essere interpretata nel senso che faccia obbligo ad uno Stato contraente di accordare ai residenti dell'altro Stato contraente le deduzioni personali, gli abbattimenti alla base e le riduzioni di imposta che esso accorda ai propri residenti in relazione alla loro situazione o ai loro carichi di famiglia.

3. Le imprese di uno Stato contraente, il cui capitale è, in tutto o in parte, direttamente o indirettamente, posseduto o controllato da uno o più residenti dell'altro Stato contraente, non sono assoggettate nel detto primo Stato contraente ad alcuna imposizione od obbligo ad essa relativo, diversi o più onerosi di quelli cui sono o potranno essere assoggettate le altre imprese della stessa natura di detto primo Stato.

4 Ai fini del presente articolo il termine « imposizione » designa le imposte che formano oggetto della presente Convenzione.

Articolo 25.

(Procedura amichevole)

1. Quando un residente di uno Stato contraente ritiene che le misure adottate da uno o da entrambi gli Stati contraenti comportano o comporteranno per lui un'imposizione non conforme alle disposizioni della presente Convenzione, egli può, indipendentemente dai ricorsi previsti dalla legislazione nazionale di detti Stati, sottoporre il caso all'autorità competente dello Stato contraente di cui è residente. Il reclamo deve essere presentato entro due anni dalla data dell'accertamento o della ritenuta alla fonte dell'imposta, che decorrono da quello dei due atti che risulta posteriore.

2. L'autorità competente, se il ricorso appare fondato e se essa non è in grado di giungere ad una soddisfacente soluzione, farà del suo meglio per regolare il caso per via di amichevole composizione con la autorità competente dell'altro Stato contraente, al fine di evitare una tassazione non conforme alla Convenzione.

3. Le autorità competenti degli Stati contraenti faranno del loro meglio per risolvere per via di amichevole composizione le difficoltà o i dubbi inerenti all'interpretazione o all'applicazione della Convenzione. Esse potranno altresì consultarsi al fine di eliminare la doppia imposizione nei casi non previsti dalla Convenzione.

4. Le autorità competenti degli Stati contraenti potranno comunicare direttamente tra loro al fine di pervenire ad un accordo come indicato nei paragrafi precedenti. Qualora venga ritenuto che degli scambi verbali di opinioni possano facilitare il raggiungimento di tale accordo, questi potranno aver luogo in seno ad una Commissione formata da rappresentanti delle autorità competenti degli Stati contraenti.

Articolo 26.

(Scambio di informazioni)

1. Le autorità competenti degli Stati contraenti si scambieranno le informazioni necessarie per applicare le disposizioni della presente Convenzione o quelle delle leggi interne degli Stati contraenti nonchè per prevenire le frodi e le evasioni fiscali relativamente alle imposte previste dalla Convenzione, nella misura in cui la tassazione che tali leggi prevedono è conforme alla presente Convenzione. Le informazioni così scambiate saranno tenute segrete e saranno comunicate soltanto alle persone od autorità incaricate dell'accertamento o della riscossione delle imposte che formano oggetto della presente Convenzione.

2. Le disposizioni del paragrafo 1 non potranno in alcun caso essere interpretate nel senso di imporre ad uno degli Stati contraenti l'obbligo:

a) di adottare provvedimenti amministrativi in deroga alla propria legislazione o alla propria prassi amministrativa o a quelle dell'altro Stato contraente;

b) di fornire informazioni che non possono essere ottenute in base alla propria legislazione o nel quadro della propria normale prassi amministrativa o di quella dell'altro Stato contraente;

c) di trasmettere informazioni che potrebbero rivelare segreti commerciali, industriali, professionali o processi commerciali oppure informazioni la cui comunicazione sarebbe contraria all'ordine pubblico.

Articolo 27

(Funzionari diplomatici e consolari)

Le disposizioni della presente Convenzione non pregiudicano i privilegi fiscali di cui beneficiano i funzionari dplomatci e consolari in virtù delle regole generali del diritto internazionale o di accordi particolari.

Articolo 28

(Rimborsi)

1 Le imposte riscosse in uno dei due Stati contraenti mediante ritenuta alla fonte sono rimborsate a richiesta del contribuente o dello Stato di cui esso è residente qualora il diritto alla percezione di dette imposte sia limitato dalle disposizioni della presente Convenzione.

2. Le istanze di rimborso, da prodursi in osservanza dei termini stabiliti dalla legislazione dello Stato contraente tenuto ad effettuare il rimborso stesso, devono essere corredate di un attestato ufficiale dello Stato contraente di cui il contribuente è residente certificante che sussistono le condizioni richieste per avere diritto alla applicazione dei benefici previsti dalla presente Convenzione.

3 Le autorità competenti degli Stati contraenti stabiliranno di comune accordo, conformemente alle disposizioni dell'articolo 25 della presente Convenzione, le modalità di applicazione del presente articolo.

Articolo 29.

(Entrata in vigore)

1 La presente Convenzione sarà ratificata e gli strumenti di ratifica saranno scambiati a Nairobi non appena possibile.

2 La Convenzione entrerà in vigore alla data dello scambio degli strumenti di ratifica e le sue disposizioni avranno effetto:

(*a*) per quanto concerne il Kenya

i) con riferimento alle imposte prelevate alla fonte su importi pagati o accreditati a non residenti il, o successivamente al, 1° gennaio 1979;

ii) con riferimento alle imposte relative agli anni fiscali che iniziano il, o successivamente al, 1° gennaio 1979;

(*b*) per quanto concerne l'Italia

con riferimento ai redditi per i periodi d'imposta che iniziano il, o successivamente al, 1° gennaio 1979

Articolo 30

(*Denuncia*)

La presente Convenzione rimarrà in vigore sino alla denuncia da parte di uno degli Stati contraenti Ciascuno Stato contraente può denunciare la Convenzione per via diplomatica, non prima che siano trascorsi cinque anni dalla sua entrata in vigore, notificandone la cessazione almeno sei mesi prima della fine dell'anno solare. In tal caso, la Convenzione cesserà di avere effetto:

(*a*) per quanto concerne il Kenya

i) con riferimento alle imposte prelevate alla fonte su importi pagati o accreditati a non residenti il, o successivamente al, 1° gennaio dell'anno solare successivo a quello della denuncia;

ii) con riferimento alle altre imposte relative ai periodi di imposta che iniziano il, o successivamente al, 1° gennaio dell'anno solare successivo a quello della denuncia;

(*b*) per quanto concerne l'Italia

con riferimento ai redditi imponibili per i periodi d'imposta che iniziano il, o successivamente al, 1° gennaio dell'anno solare successivo a quello della denuncia

In fede di che i sottoscritti, debitamente autorizzati a farlo, hanno firmato la presente Convenzione

Fatto a Nairobi il 15 ottobre 1979 in duplice esemplare in lingua italiana ed inglese, entrambi i testi facenti egualmente fede.

Per il Governo dell'Italia
FRANK MACCAFERRI

Per il Governo del Kenya
MWAI KIBAKI

PROTOCOLLO AGGIUNTIVO

alla Convenzione tra la Repubblica del Kenya e la Repubblica italiana per evitare le doppie imposizioni e per prevenire le evasioni fiscali in materia di imposte sul reddito.

All'atto della firma della Convenzione conclusa in data odierna tra la Repubblica del Kenya e la Repubblica italiana per evitare le doppie imposizioni e per prevenire le evasioni fiscali in materia di imposte sul reddito, i sottoscritti hanno convenuto le seguenti disposizioni supplementari che formano parte integrante della Convenzione.

Resta inteso che:

a) con riferimento all'articolo 7, paragrafo 2, l'espressione « venga provato » significa che le competenti autorità di entrambi gli Stati contraenti, a seguito dello scambio di informazioni, concordano che gli utili sono attribuibili alla stabile organizzazione;

b) con riferimento all articolo 7, paragrafo 4, l'espressione « spese sostenute per gli scopi perseguiti dalla stabile organizzazione » designa le spese direttamente connesse con l'attività della stabile organizzazione;

c) con riferimento all'articolo 8, paragrafo 2, allorchè uno Stato contraente procede a determinare gli utili derivanti dall'esercizio in traffico internazionale di navi in base ad una percentuale dell'entrata lorda conseguita da un'impresa in dipendenza dell'attività di trasporto di passeggeri o merci imbarcati in detto Stato, tale percentuale non può eccedere il 5 per cento della detta entrata lorda;

d) con riferimento all'articolo 22, l'imposta applicata in uno Stato contraente sui « compensi manageriali o professionali » (*management of professional fees*) corrisposti ad un residente dell'altro Stato contraente non può eccedere il 20 per cento dell'ammontare lordo di detti « compensi manageriali o professionali »;

e) con riferimento all'articolo 25, paragrafo 1, l'espressione « indipendentemente dai ricorsi previsti dalla legislazione nazionale » significa che l'attivazione della procedura amichevole non è in alternativa con la procedura contenziosa nazionale che va, in ogni caso, preventivamente instaurata, laddove la controversia concerne un'applicazione delle imposte non conforme alla Convenzione;

f) la disposizione del paragrafo 3 dell'articolo 28 non impedisce alle autorità competenti degli Stati contraenti di stabilire, di comune accordo, procedure diverse per l'applicazione delle riduzioni di imposta previste dalla presente Convenzione;

g) nonostante le disposizioni dell'articolo 29, paragrafo 2, le disposizioni del paragrafo 1 dell'articolo 8 saranno applicabili ai redditi realizzati nei periodi d'imposta che iniziano il, o successivamente al, 1° gennaio 1970.

Fatto a Nairobi il 15 ottobre 1979 in duplice esemplare in lingua italiana ed inglese, entrambi i testi facenti egualmente fede.

Per il Governo dell'Italia
FRANK MACCAFERRI

Per il Governo del Kenya
MWAI KIBAKI

Visto, *il Ministro degli affari esteri*
COLOMBO

LEGGE 7 ottobre 1981, n. 667.

Ratifica ed esecuzione della convenzione tra l'Italia e la Tanzania per evitare le doppie imposizioni e prevenire le evasioni fiscali in materia di imposte sul reddito, con protocollo, firmata a Dar-Es-Salaam il 7 marzo 1973, con protocollo aggiuntivo e scambio di note firmati a Roma il 31 gennaio 1979.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare la convenzione tra l'Italia e la Tanzania per evitare le doppie imposizioni e prevenire le evasioni fiscali in materia di imposte sul reddito, con protocollo, firmata a Dar-Es-Salaam il 7 marzo 1973, con protocollo aggiuntivo e scambio di note firmati a Roma il 31 gennaio 1979.

Art. 2.

Piena ed intera esecuzione è data alla convenzione ed al protocollo aggiuntivo di cui all'articolo precedente a decorrere dalla loro entrata in vigore in conformità all'articolo 27 della convenzione e all'articolo 10 del protocollo aggiuntivo.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 7 ottobre 1981

PERTINI

SPADOLINI — COLOMBO — FORMICA — BALZAMO — CAPRIA

Visto, *il Guardasigilli:* DARIDA

CONVENZIONE TRA L'ITALIA E LA TANZANIA PER EVITARE LE DOPPIE IMPOSIZIONI E PREVENIRE LE EVASIONI FISCALI IN MATERIA DI IMPOSTE SUL REDDITO

Il Governo della Repubblica Italiana e il Governo della Repubblica Unita di Tanzania,

desiderosi di concludere una Convenzione per evitare le doppie imposizioni e prevenire le evasioni fiscali in materia di imposte sul reddito,

hanno convenuto quanto segue

Capitolo I

Campo di applicazione della Convenzione

Articolo 1

Soggetti

La presente Convenzione si applica alle persone che sono residenti di uno o di entrambi gli Stati contraenti

Articolo 2

Imposte considerate

1 La presente Convenzione si applica alle imposte sul reddito prelevate per conto di ciascuno degli Stati contraenti, qualunque sia il sistema di percezione.

2 Sono considerate imposte sul reddito tutte le imposte prelevate sul reddito complessivo o su elementi del reddito, comprese le imposte sugli utili derivanti dall'alienazione di beni mobili o immobili

3 Le imposte attuali cui si applica la Convenzione sono in particolare

a) Per quanto concerne la Tanzania

1) l'imposta sul reddito (*the income tax*);
2) l'imposta personale (*the personal tax*)

(Qui di seguito indicate quali « imposta tanzana »)

b) Per quanto concerne la Repubblica Italiana

1) l'imposta sul reddito dei terreni;
2) l'imposta sul reddito dei fabbricati;
3) l'imposta sui redditi di ricchezza mobile;
4) l'imposta sul reddito agrario;
5) l'imposta complementare progressiva sul reddito;
6) l'imposta sulle società, per la parte che grava sul reddito e non sul patrimonio; e
7) l'imposta sugli utili distribuiti dalle società

(Qui di seguito indicate quali « imposta italiana »)

4 La Convenzione si applicherà anche alle imposte di natura identica o sostanzialmente analoga che verranno in seguito istituite, in aggiunta o in sostituzione delle imposte attuali. Le Autorità competenti degli Stati contraenti si comunicheranno, alla fine di ogni anno, le modifiche apportate alle rispettive legislazioni fiscali.

Capitolo II

Definizioni

Articolo 3

Definizioni di carattere generale

1. Ai fini della presente Convenzione, a meno che il contesto non richieda una diversa interpretazione:

a) il termine « Tanzania » designa la Repubblica Unita di Tanzania;

b) il termine « Italia » designa la Repubblica Italiana;

c) le espressioni « uno Stato contraente » e « l'altro Stato contraente » designano, come il contesto richiede, la Tanzania oppure l'Italia;

d) il termine « persona » comprende le persone fisiche, le società ed ogni altra associazione di persone;

e) il termine « società » designa qualsiasi persona giuridica o qualsiasi ente che è considerato persona giuridica ai fini della imposizione;

f) le espressioni « impresa di uno Stato contraente » e « impresa dell'altro Stato contraente » designano rispettivamente un'impresa esercitata da un residente di uno Stato contraente ed un'impresa esercitata da un residente dell'altro Stato contraente;

g) l'espressione « autorità competente » designa

1) per quanto concerne la Tanzania, il Ministero delle finanze;
2) per quanto concerne l'Italia, il Ministero delle finanze.

2. Ai fini dell'applicazione della Convenzione da parte di uno Stato contraente, le espressioni non diversamente definite hanno il significato che ad esse è attribuito dalla legislazione di detto Stato contraente relativa alle imposte oggetto della Convenzione, a meno che il contesto non richieda una diversa interpretazione

Articolo 4

Domicilio fiscale

1 Ai fini della presente Convenzione, l'espressione « residente di uno Stato contraente » designa ogni persona che, in virtù della legislazione di detto Stato, è ivi assoggettata ad imposta a motivo del suo domicilio, della sua residenza, della sede della sua direzione o di ogni altro criterio di natura analoga.

2 Quando, in base alle disposizioni del paragrafo 1, una persona fisica è residente di entrambi gli Stati contraenti, il caso viene risolto secondo le regole seguenti:

a) detta persona e considerata residente dello Stato contraente nel quale ha un'abitazione permanente. Ai fini del presente articolo, s'intende per abitazione permanente quella in cui la persona stessa dimora con la sua famiglia. Se essa dispone di un'abitazione permanente in entrambi gli Stati contraenti, è considerata residente dello Stato contraente nel quale le sue relazioni personali ed economiche sono più strette (centro degli interessi vitali);

b) se non si può determinare lo Stato contraente nel quale detta persona ha il centro dei suoi interessi vitali, o se la medesima non ha un'abitazione permanente in alcuno degli Stati contraenti, essa è considerata residente dello Stato contraente in cui soggiorna abitualmente;

c) se detta persona soggiorna abitualmente in entrambi gli Stati contraenti ovvero non soggiorna abitualmente in alcuno di essi, essa è considerata residente dello Stato contraente del quale ha la nazionalità;

d) se detta persona ha la nazionalità di entrambi gli Stati contraenti, o se non ha la nazionalità di alcuno di essi, le autorità competenti degli Stati contraenti risolvono la questione di comune accordo.

3 Quando, in base alle disposizioni del paragrafo 1, una persona diversa da una persona fisica è considerata residente di entrambi gli Stati contraenti, si ritiene che essa è residente dello Stato contraente in cui si trova la sede della sua direzione effettiva.

Articolo 5

Stabile organizzazione

1 Ai fini della presente Convenzione, l'espressione « stabile organizzazione » designa una sede fissa di affari in cui l'impresa esercita in tutto o in parte la sua attività.

2 L'espressione « stabile organizzazione » comprende in particolare

a) una sede di direzione;

b) una succursale;

c) un ufficio;

d) una officina;

e) un laboratorio;

f) una miniera, un pozzo petrolifero, una cava o altro luogo di estrazione di risorse naturali;

g) un cantiere di costruzione o di montaggio la cui durata oltrepassa i dodici mesi;

h) una fattoria o piantagione;

i) l'esercizio di attività di supervisione di durata superiore ai dodici mesi, su un cantiere di costruzione o di montaggio

3 Non si considera che vi sia una « stabile organizzazione » se

a) si fa uso di una installazione ai soli fini di deposito, di esposizione o di consegna di merci appartenenti all'impresa;

b) le merci appartenenti all'impresa sono immagazzinate ai soli fini di deposito, di esposizione o di consegna;

c) le merci appartenenti all'impresa sono immagazzinate ai soli fini della trasformazione da parte di un'altra impresa;

d) una sede fissa di affari è utilizzata ai soli fini di acquistare merci o di raccogliere informazioni per l'impresa;

e) una sede fissa di affari è utilizzata, per l'impresa, ai soli fini di pubblicità, di fornire informazioni, di ricerche scientifiche o di attività analoghe che abbiano carattere preparatorio o ausiliare.

4. Una persona che agisce in uno Stato contraente per conto di un'impresa dell'altro Stato contraente — diversa da un agente che goda di uno *status* indipendente, di cui al paragrafo 5 — è considerata «stabile organizzazione » nel primo Stato se essa ha ed abitualmente esercita in detto Stato il potere di concludere contratti a nome dell'impresa, salvo il caso in cui l'attività di detta persona sia limitata all'acquisto di merci per l'impresa.

5. Non si considera che un'impresa di uno Stato contraente ha una stabile organizzazione nell'altro Stato contraente per il solo fatto che essa esercita in detto altro Stato la propria attività per mezzo di un mediatore, di un commissionario generale o di ogni altro intermediario che goda di uno *status* indipendente, a condizione che dette persone agiscano nell'ambito della loro ordinaria attività

6 Il fatto che una società residente di uno Stato contraente controlla una società residente dell'altro Stato contraente o è da questa controllata, ovvero svolge attività in questo altro Stato (a mezzo di una stabile organizzazione o non) non costituisce, di per sè, motivo sufficiente per far considerare una qualsiasi delle dette società una stabile organizzazione dell'altra.

Capitolo III

IMPOSIZIONE DEI REDDITI

Articolo 6

Redditi immobiliari

1. I redditi derivanti da beni immobili sono imponibili nello Stato contraente in cui detti beni sono situati.

2. L'espressione « beni immobili » è definita in conformità della legislazione dello Stato contraente in cui i beni stessi sono situati. L'espressione comprende in ogni caso gli accessori, le scorte morte o vive delle imprese agricole e forestali, i diritti ai quali si applicano le disposizioni del diritto privato riguardante la proprietà fondiaria, l'usufrutto dei beni immobili e i diritti relativi a canoni variabili o fissi per lo sfruttamento o la concessione dello sfruttamento di giacimenti minerari, sorgenti ed altre risorse naturali; le navi, i battelli e gli aeromobili non sono considerati beni immobili.

3. Le disposizioni del paragrafo 1 si applicano ai redditi derivanti dalla utilizzazione diretta, dalla locazione e da ogni altra utilizzazione di beni immobili.

4 Le disposizioni dei paragrafi 1 e 3 si applicano anche ai redditi derivanti da beni immobili di una impresa nonchè ai redditi dei beni immobili utilizzati per l'esercizio di una libera professione

Artcolo 7.

Utili delle imprese

1 Gli utili di un'impresa di uno Stato contraente sono imponibili soltanto in detto Stato, a meno che l'impresa non svolga la sua attività nell'altro Stato contraente per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata. Se l'impresa svolge attività, come avanti detto, gli utili dell'impresa sono imponibili nell'altro Stato, ma soltanto nella misura in cui detti utili sono attribuibili alla stabile organizzazione.

2 Quando l'impresa di uno Stato contraente svolge attività nell'altro Stato contraente per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata, in ciascuno Stato contraente vanno attribuiti a detta stabile organizzazione gli utili che si ritiene sarebbero stati da essa conseguiti se si fosse trattato di un'impresa distinta e separata svolgente attività identiche o analoghe in condizioni identiche o analoghe e in piena indipendenza dall'impresa di cui essa costituisce una stabile organizzazione.

3 Nella determinazione degli utili di una stabile organizzazione, sono ammesse in deduzione le spese sostenute per gli scopi perseguiti dalla stabile organizzazione — comprese le spese di direzione e le spese generali di amministrazione — sia nello Stato in cui è situata la stabile organizzazione, sia altrove

4. Qualora uno degli Stati contraenti segua la prassi di determinare gli utili da attribuire ad una stabile organizzazione in base al riparto degli utili complessivi dell'impresa fra le diverse parti di essa, la disposizione del paragrafo 2 non impedisce a detto Stato contraente di determinare gli utili imponibili secondo la ripartizione in uso; tuttavia, il metodo di riparto adottato dovrà essere tale che il risultato sia conforme ai princìpi contenuti nel presente articolo.

5 Nessun utile può essere attribuito ad una stabile organizzazione a motivo del semplice acquisto di merci da detta stabile organizzazione effettuato per l'impresa.

6. Ai fini dei paragrafi precedenti, gli utili da attribuire alla stabile organizzazione sono determinati in ciascun anno con lo stesso metodo, a meno che non esistono validi e sufficienti motivi per procedere diversamente.

7. Quando gli utili comprendono elementi di reddito considerati separatamente in altri articoli della presente Convenzione, le disposizioni di tali articoli non vengono modificate dalle disposizioni del presente articolo.

Articolo 8

Navigazione marittima ed aerea

1. Gli utili derivanti dall'esercizio, in traffico internazionale, di navi o di aeromobili sono imponibili soltanto nello Stato contraente in cui è situata la sede della direzione effettiva dell'impresa.

2. Se la sede della direzione effettiva di un'impresa di navigazione marittima è a bordo di una nave, tale sede si considera situata nello Stato contraente in cui si trova il porto di immatricolazione di detta nave o, in mancanza del porto di immatricolazione, nello Stato contraente di cui è residente l'esercente della nave

3 L'esenzione prevista al paragrafo 1 del presente articolo si applica alla parte di utili derivanti, nell'esercizio della navigazione aerea in traffico internazionale, ad un'impresa di uno Stato contraente dalla partecipazione ad un servizio in « pool », ad un esercizio in comune di trasporto aereo o ad un organismo internazionale di esercizio.

Articolo 9

Imprese associate

Allorchè

a) un'impresa di uno Stato contraente partecipa, direttamente o indirettamente, alla direzione, al controllo o al capitale di un'impresa dell'altro Stato contraente, o

b) le medesime persone partecipano, direttamente o indirettamente, alla direzione, al controllo o al capitale di un'impresa di uno Stato contraente e di un'impresa dell'altro Stato contraente,

e, nell'uno e nell'altro caso, le due imprese, nelle loro relazioni commerciali o finanziarie, sono vincolate da condizioni, accettate o imposte, diverse da quelle che sarebbero state convenute tra imprese indipendenti, gli utili che, in mancanza di tali condizioni, sarebbero stati realizzati da una delle imprese, ma che, a causa di dette condizioni, non sono stati così realizzati, possono essere inclusi negli utili di questa impresa e tassati in conseguenza.

Articolo 10

Dividendi

1. I dividendi pagati da una società residente di uno Stato contraente ad un residente dell'altro Stato contraente sono imponibili in conformità della legislazione di ciascuno Stato contraente.

2 Se tali dividendi dovessero, a causa di modifiche della legislazione degli Stati contraenti, essere assoggettati ad imposizione in entrambi gli Stati, gli Stati stessi si accorderanno per fissare i limiti di tale imposizione.

Articolo 11

Interessi

1 Gli interessi provenienti da uno degli Stati contraenti e pagati ad un residente dell'altro Stato contraente sono imponibili in detto altro Stato

2 Tuttavia, detti interessi possono essere tassati nello Stato contraente da cui provengono e secondo la legislazione di detto Stato, ma l'imposta così applicata non deve eccedere il 15 per cento dell'ammontare degli interessi. Le autorità competenti degli Stati contraenti regoleranno, di comune accordo, le modalità di applicazione di tale limitazione.

3. Ai fini del presente articolo il termine « interessi » designa i redditi di titoli del debito pubblico, di buoni ed obbligazioni garantite o no da ipoteca e portanti o non un diritto di partecipazione agli utili, di crediti di qualsiasi natura, nonchè ogni altro provento assimilabile, in base alla legislazione fiscale dello Stato da cui i redditi provengono, ai redditi di somme date in prestito

4. Le disposizioni dei paragrafi 1 e 2 non si applicano quando il beneficiario degli interessi, residente di uno Stato contraente, ha, nell'altro Stato contraente dal quale provengono gli interessi, una stabile organizzazione cui si ricollega effettivamente il credito generatore degli interessi. In tal caso gli interessi sono imponibili in detto altro Stato contraente secondo la propria legislazione.

5 Gli interessi si considerano provenienti da uno Stato contraente quando il debitore è lo Stato stesso, una sua suddivisione amministrativa, un suo ente locale o un residente di detto Stato. Tuttavia, quando il debitore degli interessi, sia esso residente o no di uno Stato contraente, ha in uno Stato contraente una stabile organizzazione per le cui necessità viene contratto il debito sul quale sono pagati gli interessi e tali interessi sono a carico della stabile organizzazione, gli interessi stessi si considerano provenienti dallo Stato contraente dove è situata la stabile organizzazione.

6 Se, in conseguenza di particolari relazioni esistenti tra debitore e creditore o tra ciascuno di essi e terze persone, l'ammontare degli interessi pagati, tenuto conto del credito per il quale sono pagati, eccede l'ammontare che sarebbe stato convenuto tra debitore e creditore in assenza di dette relazioni, le disposizioni del presente articolo si applicano soltanto a questo ultimo ammontare. In tal caso, la parte eccedente dei pagamenti è soggetta a tassazione in conformità della legislazione di ciascuno Stato contraente e tenuto conto delle altre disposizioni della presente Convenzione.

Articolo 12

Canoni

1 I canoni provenienti da uno Stato contraente e pagati ad un residente dell'altro Stato contraente sono imponibili in detto altro Stato.

2 Tuttavia, tali canoni possono essere tassati nello Stato contraente dal quale provengono e in conformità della legislazione di questo Stato, ma l'imposta così applicata non deve eccedere il 15 per cento dell'ammontare lordo dei canoni stessi.

3 Ai fini del presente articolo il termine « canoni » designa i compensi di qualsiasi natura corrisposti per l'uso o la concessione in uso di un diritto d'autore su opere letterarie, artistiche o scientifiche, comprese le pellicole cinematografiche, di brevetti, marchi di fabbrica o di commercio, disegni o modelli, progetti, formule o processi segreti,

nonchè per l'uso e la concessione in uso di attrezzature industriali, commerciali o scientifiche o per informazioni concernenti esperienze di carattere industriale, commerciale o scientifico.

4. Le disposizioni dei paragrafi 1 e 2 non si applicano quando il beneficiario dei canoni, residente di uno Stato contraente, ha nell'altro Stato contraente, dal quale provengono i canoni, una stabile organizzazione cui si ricollegano effettivamente i diritti o i beni generatori dei canoni. In tal caso i canoni sono imponibili in detto altro Stato contraente secondo la propria legislazione.

5 Se, in conseguenza di particolari relazioni esistenti tra debitore e creditore o tra ciascuno di essi e terze persone, l'ammontare dei canoni pagati, tenuto conto dell'uso, diritto o informazione per i quali sono pagati, eccede l'ammontare che sarebbe stato convenuto tra debitore e creditore in assenza di dette relazioni, le disposizioni del presente articolo si applicano soltanto a questo ultimo ammontare. In tal caso, la parte eccedente dei pagamenti è soggetta a tassazione in conformità della legislazione di ciascuno Stato contraente, tenuto conto delle altre disposizioni della presente Convenzione.

Articolo 13.

Guadagni di capitale

1 I guadagni provenienti dalla alienazione di beni immobili secondo la definizione di cui al paragrafo 2 dell'articolo 6, sono imponibili nello Stato contraente dove detti beni sono situati

2. I guadagni provenienti dall'alienazione di beni mobili facenti parte dell'attivo di una stabile organizzazione che un'impresa di uno Stato contraente ha nell'altro Stato contraente, ovvero di beni mobili appartenenti ad una base fissa di cui dispone un residente di uno Stato contraente nell'altro Stato contraente per l'esercizio di una libera professione, compresi i guadagni provenienti dall'alienazione di detta stabile organizzazione (separatamente o insieme all'intera impresa) o di detta base fissa, sono imponibili nell'altro Stato.

3. I guadagni provenienti dall'alienazione di ogni bene diverso da quelli menzionati ai paragrafi 1 e 2 sono imponibili soltanto nello Stato contraente di cui l'alienante è residente

Articolo 14

Professioni indipendenti

1. I redditi che una persona fisica residente di uno Stato contraente ritrae dall'esecuzione di prestazioni personali indipendenti nell'altro Stato contraente, sono imponibili soltanto nel primo Stato contraente, salva l'applicazione delle disposizioni del paragrafo 2 del presente articolo.

2. I redditi che una persona fisica residente di uno degli Stati contraenti ritrae dall'esecuzione di prestazioni personali indipendenti nell'altro Stato contraente sono imponibili in detto altro Stato contraente, se:

a) la persona fisica soggiorna in detto altro Stato contraente per un periodo o periodi di complessivi 183 giorni o più nel corso dell'anno fiscale, o

b) la persona fisica dispone di una base fissa in detto altro Stato contraente ma soltanto nella misura in cui i redditi stessi sono attribuibili a tale base fissa.

Articolo 15

Professioni dipendenti

1 Salve le disposizioni degli articoli 16, 18 e 19, gli stipendi, i salari e le altre remunerazioni analoghe percepiti da un residente di uno Stato contraente come corrispettivo di un'attività dipendente sono imponibili soltanto in detto Stato, a meno che tale attività non venga svolta nell'altro Stato contraente. Se l'attività è quivi svolta, le remunerazioni percepite a tal titolo sono imponibili in questo altro Stato.

2. Nonostante le disposizioni del paragrafo 1, le remunerazioni che un residente di uno Stato contraente riceve in corrispettivo di un'attività dipendente svolta nell'altro Stato contraente sono imponibili soltanto nel primo Stato se:

a) il beneficiario soggiorna nell'altro Stato per un periodo o periodi che non oltrepassano in totale 183 giorni nel corso dell'anno fiscale considerato, e

b) le remunerazioni sono pagate da o per conto di un datore di lavoro che non è residente dell'altro Stato, e

c) l'onere delle remunerazioni non è sostenuto da una stabile organizzazione o da una base fissa che il datore di lavoro ha nell'altro Stato.

3 Nonostante le precedenti disposizioni del presente articolo, le remunerazioni relative ad attività dipendente svolta a bordo di navi o di aeromobili in traffico internazionale sono imponibili nello Stato contraente in cui è situata la sede della direzione effettiva dell'impresa.

Articolo 16

Compensi a membri dei Consigli di amministrazione

La partecipazione agli utili, i gettoni di presenza e le retribuzioni analoghe che un residente di uno Stato contraente riceve in qualità di membro del Consiglio di amministrazione di una Società residente dell'altro Stato contraente, sono imponibili in detto altro Stato

Articolo 17.

Artisti e sportivi

Nonostante le disposizioni degli articoli 14 e 15, i redditi che i professionisti dello spettacolo, quali gli artisti di teatro, del cinema, della radio o della televisione ed i musicisti, nonchè gli sportivi ritraggono, dalle loro prestazioni personali in tale qualità, sono imponibili nello Stato contraente in cui dette attività sono svolte, a condizione che tali redditi non provengano da soggiorni ufficialmente assistiti dall'altro Stato contraente, le cui spese siano sostenute totalmente o prevalentemente con fondi pubblici di detto altro Stato contraente.

Articolo 18.

Pensioni

Salve le disposizioni del paragrafo 1 dell'articolo 19, le pensioni e le altre remunerazioni analoghe, pagate ad un residente di uno Stato contraente in relazione ad un cessato impiego, sono imponibili soltanto in questo Stato.

Articolo 19.

Funzioni pubbliche

1. Le remunerazioni, comprese le pensioni, pagate da uno Stato contraente o da una sua suddivisione amministrativa o da un suo ente locale, sia direttamente sia mediante prelevamento da fondi da essi costituiti, ad una persona fisica in corrispettivo di servizi resi a detto Stato o suddivisione od ente locale nell'esercizio di funzioni di carattere pubblico, sono imponibili in questo Stato.

2. Le disposizioni degli articoli 15, 16 e 18 si applicano alle remunerazioni o pensioni pagate in corrispettivo di servizi resi nell'ambito di attività commerciali o industriali diverse da prestazioni di pubblica utilità, esercitate da uno degli Stati contraenti o da una sua suddivisione politica o da un suo ente locale.

Articolo 20.

Professori, insegnanti e studenti

1. I professori e gli insegnanti di uno degli Stati contraenti, i quali ricevono remunerazioni per l'insegnamento, durante un periodo non superiore a due anni, presso una università, collegio, scuola od altro istituto d'istruzione nell'altro Stato contraente, non sono imponibili in detto altro Stato contraente per tali remunerazioni.

2. Le somme che uno studente o un apprendista il quale è, o era prima, residente di uno Stato contraente e che soggiorna nell'altro Stato contraente al solo scopo di compiervi i suoi studi o di completarvi la propria formazione professionale, riceve per sopperire alle spese di mantenimento, di istruzione o formazione professionale, non sono imponibili in questo altro Stato, a condizione che tali somme gli vengano rimesse da fonti situate al di fuori di detto altro Stato.

Articolo 21.

Redditi non espressamente menzionati

Gli elementi di reddito di un residente di uno Stato contraente che non sono espressamente citati negli articoli precedenti della presente Convenzione sono imponibili soltanto in questo Stato.

Capitolo IV

DISPOSIZIONI PER EVITARE LE DOPPIE IMPOSIZIONI

Articolo 22.

Metodo dell'imputazione

1. Si conviene che la doppia imposizione sarà evitata nel modo seguente:

a) Nel caso di un residente della Tanzania il quale:

1) ricava redditi da fonti situate in Italia che, in conformità delle disposizioni della presente Convenzione, sono esenti da imposta tanzana ma sono tassabili in Italia, la Tanzania può, nel calcolare l'imposta sul reddito di detto residente, applicare l'aliquota d'imposta che sarebbe stata applicata se i redditi provenienti da fonti situate in Italia non fossero stati esentati;

2) ricava redditi da fonti situate in Italia che, salve le disposizioni del presente articolo, sono imponibili in entrambi gli Stati contraenti, la Tanzania deve ammettere in deduzione dall'imposta sul reddito di detto residente, un ammontare uguale all'imposta pagata in Italia. Tuttavia l'ammontare della deduzione non deve eccedere la frazione dell'imposta tanzana, calcolata prima della deduzione, corrispondente ai redditi provenienti dall'Italia.

b) Nel caso di un residente della Repubblica italiana: la Repubblica italiana nel calcolare le proprie imposte sul reddito, specificate nell'articolo 2 della presente Convenzione nei confronti dei propri residenti, può, prescindendo da ogni altra disposizione della presente Convenzione, includere nella base imponibile di dette imposte tutti gli elementi di reddito; tuttavia la Repubblica italiana deve dedurre dalle

imposte così determinate l'imposta tanzana sul reddito (non esente in Tanzania in virtù della presente Convenzione) nel modo seguente:

1) se l'elemento di reddito è, secondo la legislazione italiana, soggetto all'imposta di ricchezza mobile, l'imposta pagata in Tanzania deve essere dedotta dalla imposta di ricchezza mobile e dalle imposte prelevate sullo stesso reddito per conto delle Regioni, Provincie, Comuni e Camere di commercio, ma l'ammontare della detrazione non può eccedere la quota d'imposta italiana attribuibile a detto elemento di reddito nella proporzione in cui l'elemento di reddito concorre alla formazione del reddito complessivo

   Se l'ammontare dell'imposta pagata in Tanzania su tale elemento di reddito è superiore all'ammontare della deduzione come sopra determinata, la differenza va dedotta, a seconda del caso, dall'imposta complementare o dall'imposta sulle società, ma per un ammontare non eccedente la quota d'imposta complementare o d'imposta sulle società attribuibile a detto elemento di reddito nella proporzione in cui l'elemento di reddito stesso concorre alla formazione del reddito complessivo;

2) se l'elemento di reddito è soggetto soltanto all'imposta complementare o all'imposta sulle società, la deduzione va effettuata, a seconda del caso, dall'imposta complementare o dall'imposta sulle società, ma limitatamente alla quota d'imposta pagata in Tanzania eccedente il 35 per cento di detto elemento di reddito. L'ammontare della deduzione non può, tuttavia, eccedere la quota di imposta complementare o d'imposta sulle società attribuibile a detto elemento di reddito nella proporzione in cui l'elemento di reddito stesso concorre alla formazione del reddito complessivo

Capitolo V

DISPOSIZIONI SPECIALI

Articolo 23

Non discriminazione

1 I nazionali di uno Stato contraente non sono assoggettati nell'altro Stato contraente ad alcuna imposizione od obbligo ad essa relativo, diversi o più onerosi di quelli cui sono o potranno essere assoggettati i nazionali di detto altro Stato che si trovino nella stessa situazione.

In particolare, i nazionali di uno Stato contraente che sono imponibili nell'altro Stato contraente, fruiranno, se sono residenti di detto altro Stato contraente, delle deduzoni personali, abbattimenti alla base e riduzioni di imposta che detto altro Stato contraente accorda ai propri residenti in relazione al loro stato civile; ma non in caso contrario

2 Il termine « nazionali » designa

a) le persone fisiche che hanno la nazionalità di uno Stato contraente;

b) le persone giuridiche, società di persone ed associazioni costituite in conformità della legislazione in vigore in uno Stato contraente

3. La imposizione di una stabile organizzazione che una impresa di uno Stato contraente ha nell'altro Stato contraente non deve essere in questo altro Stato meno favorevole della imposizione a carico delle imprese di detto altro Stato che svolgono la stessa attività

4 Le imprese di uno Stato contraente, il cui capitale è in tutto o in parte, direttamente o indirettamente, posseduto o controllato da uno o più residenti dell'altro Stato contraente, non debbono essere assoggettate nel primo Stato contraente ad alcuna imposizione od obbligo ad essa relativo, diversi o più onerosi di quelli cui sono o potranno essere assoggettate le altre imprese della stessa natura del primo Stato

5 Ai fini del presente articolo, il termine « imposizione » designa le imposte di ogni genere e denominazione.

Articolo 24.

Procedura amichevole

1. Quando un residente di uno Stato contraente ritiene che le misure adottate da uno o da entrambi gli Stati contraenti comportano o comporteranno per lui una imposizione non conforme alle disposizioni della presente Convenzione, egli può, indipendentemente dai ricorsi previsti dalla legislazione nazionale di detti Stati, sottoporre il caso all'Autorità competente dello Stato contraente di cui è residente. Il reclamo deve essere presentato entro due anni dalla data dell'accertamento o della ritenuta alla fonte dell'imposta, che decorrono da quello dei due atti che risulta posteriore.

2 L'autorità competente, se il ricorso le appare fondato e se essa non è in grado di giungere ad una soddisfacente soluzione, farà del suo meglio per regolare il caso per via di amichevole composizione con l'Autorità competente dell'altro Stato contraente, al fine di evitare una tassazione non conforme alla Convenzione.

3. Le Autorità competenti degli Stati contraenti faranno del loro meglio per risolvere per via di amichevole composizione le difficoltà o i dubbi inerenti alla interpretazione o all'applicazione della Convenzione. Esse potranno altresì consultarsi al fine di eliminare la doppia imposizione nei casi non previsti dalla Convenzione.

4 Le Autorità competenti degli Stati contraenti potranno comunicare direttamente fra loro al fine di pervenire ad un accordo come indicato nei paragrafi precedenti. Se per raggiungere un tale accordo appare consigliabile uno scambio orale dei rispettivi punti di vista, tale scambio potrà aver luogo in seno ad una Commissione composta da rappresentanti delle Autorità competenti degli Stati contraenti.

Articolo 25.

Scambio di informazioni

1. Le Autorità competenti degli Stati contraenti si scambieranno le informazioni necessarie per applicare le disposizioni della presente Convenzione e quelle delle leggi interne degli Stati contraenti o per prevenire la frode e l'evasione fiscale concernenti le imposte previste dalla presente Convenzione nella misura in cui la tassazione che tali leggi prevedono è conforme alla Convenzione. Le informazioni così scambiate saranno tenute segrete e potranno essere comunicate soltanto alle persone o alle autorità interessate all'accertamento o alla riscossione delle imposte che formano oggetto della Convenzione.

2 Le disposizioni del paragrafo 1 non potranno in nessun caso essere interpretate nel senso di imporre ad uno degli Stati contraenti l'obbligo:

a) di adottare provvedimenti amministrativi in deroga alla propria legislazione od alla propria prassi amministrativa o a quelle dell'altro Stato contraente;

b) di fornire informazioni che non possono essere ottenute in base alla propria legislazione o nel quadro della propria prassi amministrativa o di quelle dell'altro Stato contraente;

c) di trasmettere informazioni che potrebbero rivelare segreti commerciali, industriali, professionali o processi commerciali oppure informazioni la cui comunicazione sarebbe contraria all'ordine pubblico.

Articolo 26

Funzionari diplomatici e consolari

Le disposizioni della presente Convenzione non pregiudicano i privilegi fiscali di cui beneficiano i funzionari diplomatici o consolari in virtù delle regole generali del diritto internazionale o di accordi particolari.

Capitolo VI

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 27.

Entrata in vigore

1 La presente Convenzione sarà ratificata e gli strumenti di ratifica saranno scambiati a Roma appena possibile

2. La Convenzione entrerà in vigore alla data dello scambio degli strumenti di ratifica e le sue disposizioni avranno effetto con riferimento ai redditi imponibili relativi al periodo d'imposta che inizia il, o successivamente al, 1° gennaio 1970.

Articolo 28

Denuncia

La presente Convenzione rimarrà in vigore sino alla denuncia da parte di uno degli Stati contraenti. Ciascuno Stato contraente può denunciare la Convenzione, per via diplomatica, non prima che siano trascorsi 5 anni dalla sua entrata in vigore, notificandone la cessazione almeno sei mesi prima della fine dell'anno solare. In tal caso, la Convenzione cesserà di avere efficacia con riferimento ai redditi imponibili relativi a ciascun periodo di imposta che inizia il, o successivamente al, 1° gennaio dell'anno solare immediatamente successivo a quello in cui è stata fatta la notifica della cessazione.

In fede di che, i sottoindicati, debitamente autorizzati, hanno firmato la presente Convenzione.

Fatto in duplice esemplare a Dar-es-Salaam, il 7 del mese di marzo 1973 nelle lingue italiana ed inglese, avendo entrambi i testi uguale valore.

Per il Governo italiano
GIANGIORGIO FABRI TRISSINO

Per il Governo della Tanzania
C D. MSUYA

PROTOCOLLO

Al momento della firma della Convenzione tra l'Italia e la Tanzania per evitare le doppie imposizioni e prevenire le evasioni fiscali in materia di imposte sul reddito, i sottoindicati hanno convenuto le seguenti disposizioni che formeranno parte integrante di detta Convenzione;

Nonostante le disposizioni del paragrafo 2 dell'articolo 27, le disposizioni dell'articolo 8 sono applicabili con riferimento ai redditi realizzati durante gli anni imponibili che iniziano il, o successivamente al, 1° gennaio 1965.

Fatto in duplice esemplare a Dar-es-Salaam il 7 del mese di marzo 1973 nelle lingue italiana ed inglese, avendo entrambi i testi uguale valore.

Per il Governo italiano	*Per il Governo della Tanzania*
GIANGIORGIO FABRI TRISSINO	C D. MSUYA

CONVENTION BETWEEN TANZANIA AND ITALY FOR THE AVOIDANCE OF DOUBLE TAXATION AND THE PREVENTION OF FISCAL EVASION WITH RESPECT TO TAXES ON INCOME

The Government of the United Republic of Tanzania and the Government of the Italian Republic Desiring to conclude a Convention to avoid double taxation and to prevent fiscal evasion with respect to taxes on income, have agreed upon the following measure:

Chapter I

SCOPE OF THE CONVENTION

Article 1

Personal Scope

This Convention shall apply to persons who are residents of one or both the Contracting States.

Article 2.

Taxes Covered

1 This Convention shall apply to taxes on income imposed on behalf of each Contracting State irrespective of the manner in which they are levied.

2. There shall be regarded as taxes on income all taxes imposed on total income or on elements of income, including taxes on gains from the alienation of movable or immovable property.

3. The existing taxes to which the Convention shall apply are, in particular:

(*a*) In the case of Tanzania
- (1) the income tax;
- (2) the personal tax
  (Hereinafter referred to as "Tanzanian tax")

(*b*) In case of Italian Republic
- (1) the tax on income from land (imposta sul reddito dei terreni);
- (2) the tax on income from buildings (imposta sul reddito dei fabbricati);

(3) the tax on income from movable wealth (imposta sui redditi di ricchezza mobile);

(4) the tax on agricultural income (imposta sul reddito agrario);

(5) the complementary tax (imposta complementare progressiva sul *reddito*);

(6) the tax on companies (imposta sulle società) in so far as the tax is charged on income and not on capital; and

(7) the tax on profits distributed by companies (imposta sugli utili distribuiti dalle società),

(Hereinafter referred to as "Italian tax")

4. The Convention shall also apply to any identical or substatially similar taxes which are subsequently imposed in addition to, or in *place of, the existing taxes. At the* end of *each* year, the competent authorities of the Contracting States shall notify to each other any changes which have been made in their respective taxation laws.

Chapter II

DEFINITIONS

Article 3

General Definitions

1 In this Convention, unless the context otherwise requires

(*a*) the term "Tanzania" means the United Republic of Tanzania;

(*b*) the term "Italy" means the Italian Republic;

(*c*) the term "a Contracting State" and "the other Contracting State" means Tanzania or Italy as the context requires;

(*d*) the term "person" comprises an individual, a company and any other body of persons;

(*e*) the term "Company" means any body corporate or any entity which is treated as a body corporate for tax purposes;

(*f*) the term "enterprise of a Contracting State" and "enterprise of the other Contracting State" means respectively an enterprise carried on by resident of a Contracting State and an enterprise carried on by a resident of the other Contracting State;

(*g*) the term "Competent authority" means:

(1) in the case of Tanzania, the Ministry of Finance;

(2) in the case of Italy, the Ministry of Finance.

2. As regards the application of the Convention by a Contracting State any term not otherwise defined shall, unless the context otherwise requires have the meaning which it has under the law of that Contracting State relating to the taxes which are the subject of the Convention.

Article 4.

Fiscal domicile

1. For the purposes of this Convention, the term "resident of a Contracting State" means any person who, under the law of that State, is liable to taxation therein by reason of his domicile, residence, place of management or any other criterion of a similar nature

2 Where by reason of the provisions of paragraph 1 an individual is a resident of both Contracting State, then this case shall be determined in accordance with the following rules:

(*a*) He shall be deemed to be a resident of the Contracting State in which he has a permanent home available to him For the purpose of this article, a permanent home shall be where he dwells with his family. If he has a permanent home available to him in both the Contracting States, he shall be deemed to be a resident of the Contracting State with which his personal and economic relations are closet (centre of vital interests),

(*b*) If the Contracting State in which he has centre of vital interests cannet be determined, or if he has not a permanent home available to him in either Contracting State, he shall be deemed to be a resident of the Contracting State in which he has an habitual abode;

(*c*) If he has an habitual abode in both Contracting States or in neither of them, he shall be deemed to be a resident of the Contracting State of which he is a national;

(*d*) If he is a national of both Contracting States or of neither of them, the competent authorities of the Contracting States shall settle the question by mutual agreement.

3 Where by reason of the provisions of paragraph 1 a person other than an individual is a resident of both Contracting States, then it shall be deemed to be a resident of the Contracting State in which its place of effective management is situated.

Article 5.

Permanent Establishment

1. For the purpose of this Convention, the term "permanent establishment" means a fixed place of business in which the business of the enterprise is wholly or partly carried on.

2. The term "permanent establishment" shall include especially:

(*a*) a place of management;

(*b*) a branch;

(*c*) an office;

(*d*) a factory;

(*e*) a workshop;

(*f*) a mine, oil well, quarry or other place of extraction of natural resources;

(*g*) a building site or construction or assembly project which exists for more than twelve months;

(*h*) a farm or plantation;

(*i*) the provision of supervisory activities for more than twelve months on a building site or construction or assembly project.

3. The term "permanent establishment" shall not be deemed to include:

(*a*) the use of facilities solely for the purpose of storage, display or delivery of goods or merchandise belonging to the enterprise;

(*b*) the maintenance of a stock of goods or merchandise belonging to the enterprise solely for the purpose of storage, display or delivery;

(*c*) the maintenance of a stock of goods or merchandise belonging to the enterprise solely for the purpose of processing by another enterprise;

(*d*) the maintenance of a fixed place of business solely for the purpose of purchasing goods or merchandise or for collecting information, for the enterprise;

(*e*) the maintenance of a fixed place of business solely for the purpose of advertising, for the supply of information, for scientific research or for similar activities which have a preparatory or auxilliary character, for the enterprise.

4. A person acting in a Contracting State on behalf of an enterprise of the other Contracting State — other than an agent of an independent status to whom paragraph 5 applies — shall be deemed to be a permanent establishment in the first mentioned State if he has, and habitually exercise in that State, an authority to conclude contracts in the name of the enterprise, unless his activities are limited to the purchase of goods or merchandise for the enterprise.

5. An enterprise of a Contracting State shall not be deemed to have a permanent establishment in the other Contracting State merely because it carries on business in that other State through a broker, general commission agent or any other agent of an independent status, where such persons are acting in the ordinary course of their business

6. The fact that a company which is a resident of a Contracting State controls or is controlled by a company which is a resident of the other Contracting State, or which carries on business in that other State (whether through a permanent establishment or otherwise), shall not of itself constitute for either company a permanent establishment of the other.

Chapter III

TAXATION OF INCOME

Article 6.

Income from immovable property

1. Income from immovable property may be taxed in the Contracting State in which such property is situated.

2. The term "immovable property" shall be defined in accordance with the law of the Contracting State in which the property in question is situated. The term shall in any case include property accessory to immovable property, livestock and equipment used in agriculture and forestry, rights to which the provisions of general law respecting landed property apply, usufruct of immovable property and rights to variable or fixed payments as consideration for the working of, or the right to work, mineral deposits, sources and other natural resources; ships, boats and aircraft shall not be regarded as immovable property.

3. The provisions of paragraph 1 shall apply to income derived from the direct use, letting, or use in any other form of immovable property.

4. The provisions of paragraph 1 and 3 shall also apply to the income from immovable property of an enterprise and to income from immovable property used for the performance of professional services.

Article 7.

Business profits

1. The profits of an enterprise of a Contracting State shall be taxable only in that State unless the enterprise carries on business in the other Contracting State through a permanent establishment situated therein.

If the enterprise carries on business as aforesald, the profits of the enterprise man be taxed in the other State but only so much of them as is attributable to that permanent establishment.

2. Where an enterprise of a Contracting State carries on business in the other Contracting State through a permanent establishment situated therein, there shall in each Contracting State be attributed to that permanent establishment the profits which it might be expected to make if it were distinct and separate enterprise engaged in the same or similar activities under the same or similar conditions and dealing wholly independently with the enterprise of which it is a permanent establishment.

3. In the determination of the profits of a permanent establishment there shall be allowed as deductions expenses which are incurred for the purposes of the permanent stablishment including executive and general administrative expenses so incurred, whether in the State in which the permanent establishment is situated or elsewhere.

4 Insofar as it has been customary in a Contracting State to determine the profits to be attributed to a permanent establishment on the basis of an appointment of the total profits of the enterprise to its various parts, nothing in paragraph 2 shall preclude that Contracting State from determining the profits to be taxed by such an apportionment as may be customary; the method of apportionment adopted shall, however, be such that the result shall be in accordance with the principles laid down in this Article.

5. No profits shall be attributed to a permanent establishment by reason of the mere purchase by that permanent establishment of goods on merchandise for the enterprise

6. For the purpose of the preceding paragraphs, the profits to be attributed to the permanent establishment shall be determined by the same method year by year unless there is good and sufficient reason to the contrary.

7. Where profits include items of income which are dealt with separately in other Articles of this Convention, then the provisions of those Articles shall not be affected by the provision of this Article.

Article 8

Shipping and air transport

1. Profits from the operation of ships or aircraft in international traffic shall be taxable only in the Contracting State in which the place of effecting management of the enterprise is situated.

2 If the place of effective management of a shipping enterprise is aboard a ship, then it shall be deemed to be situated in the Contracting State in which the home harbour of the ship is situade, or if there is no such home harbour, in the Contracting State of which the operator of the ship is a resident.

3 The exemption provided in paragraph 1 of this Article shall apply to a share of the profits from the operation of aircraft in international traffic derived by an enterprise of a Contracting State through participation in a pooled service, in a joint air transport operation or in an international operating agency

Article 9.

Associated enterprise

Where

(*a*) an enterprise of a Contracting State participates directly or indirectly in the management, control or capital of an enterprise of a Contracting State, or

(*b*) the same persons participate directly or indirectly in the management, control or capital of an enterprise of a Contracting State and an enterprise of the other Contracting State

and in either case conditions are made or imposed between the two enterprises in their commercial or financial relations which differ from those which would be made between independent enterprises, then any profits which would, but for those conditions, have accrued to one of the enterprises, but, by reason of those conditions, have not so accrued, may be include in the profits of that enterprise and taxed accordingly.

Article 10

Dividends

1 Dividends paid by a company which is a resident of a Contracting State to a resident of the other Contracting State are taxable according to the law of each Contracting State.

2 Should these dividends, because of a modification of the legislation of the Contracting States, be subjected to taxation in both States, the States themselves will agree to define the limits of this taxation.

Article 11

Interest

1. Interest arising in a Contracting State and paid to a resident of the other Contracting State may be taxed in that other State

2 However, such interest may be taxed in the Contracting State in which it arises, and according to the law of that State, but the tax so charged shall not exceed 15 per cent of the amount of the interest. The competent authorities of the Contracting States shall by mutual agreement settle the mode of application of this limitation.

3 The term "Interest" as used in this Article means income from Government securities, bonds or debentures, whether or not secured by mortgage and whether or not carrying a right to participate in profits, and debt-claims of every kind as well as all other income

assimilated to income from money lent by the taxation law of the State in which the income arises.

4. The provisions of paragraph 1 and 2 shall not apply if the receipient of the interest, being a resident of a Contracting State, has in the other Contracting State in which the interest arises a permanent establishment with which the debt-claim from which the interest arises is effectively connected In such a case, the interest is taxable in that other Contracting State according to its own law.

5 Interest shall be deemed to arise in a Contracting State when the payer is that itself, an administrative sub-division, a local authority or a resident of that State. Where, however, the person paying the interest, whether he is a resident of a Contracting State or not, has in a Contracting State a permanent establishment in connection with which the indebtedness on which the interest is paid was incurred, and such interest is borne by such permanent establishment, then such interest shall be deemed to arise in the Contracting State in which the permanent establishment is situated.

6. Where, owing to a special relationship between the payer and the recipient or between both of them and som other person, the amount of the interest paid, having regard to the debt-claim for which it is paid, exceeds the amount which would have been agreed upon by the payer and the recipient in the absence of such relationship, the provisions of this Article shall apply only to the last-mentioned amount. In that case, the excess part of the payments shall remain taxable according to the law of each Contracting State, due regard being had to the other provisions of this Convention.

Article 12

Royalties

1. Royalties arising in a Contracting State and paid to a resident of the other Contracting State may be taxed in that other State

2. However, such royalties may be taxed in the Contracting State in which they arise, and according to the law of that State, but the tax so charged shall not exceed 15 per cent of the gross amount of the royalties.

3. The term "royalties" as used in this Article means payments of any kind received as a consideration for the use of, or the right to use any copyright of literary, artistic or scientific work including cinematograph films, any patent, trademark, design or model, plan, secret formula or process, or for the use of, or the right to use, industrial, commercial, or scientific equipment, or for information concerning industrial, commercial or scientific experience

4. The provisions of paragrap 1 and 2 shall not apply if the recipient of the royalties, being a resident of a Contracting State, has in the other Contracting State in which the royalties arise a permanent establishment with which the right or property giving rise to the royalties is affectively connected. In such a case, the royalties, are taxable in that other Contracting State according to its own law.

5. Where, owing to a special relationship between the payer and the recipient or between both and some other persons, the amount of the royalties paid, having regard to the use, right or information for which they are paid, exceeds the amount which would have been agreed upon by the payer and the recipient in the absence of such relationship, the provisions of this Article shall apply only to the last mentioned amount. In that case, the excess part of the payment shall remain taxable according to the law of each Contracting State, due regard being had to the other provisions of this Convention.

Article 13

Capital Gains

1. Gains from the alienation of immovable property, as defined in paragraph 2 of Article 6, may be taxed in the *Contracting State in* which such property is situated.

2 Gains from the alienation of movable property forming part of the business property of a permanent establishment which an enterprise of a Contracting State has in the other Contracting State or of movable property pertaining to a fixed base available to a resident of a Contracting State in the other Contracting State for the purpose of performing professional services, including such gains from the alienation of such a permanent establishment (alone or together with the whole enterprise) or of such a fixed base, may be taxed in the other State.

3. Gains from the alienation of any property other than those mentioned in paragraph 1 and 2, shall be taxable only in the Contracting State of which the alienator is a resident.

Article 14

Independent personal services

1. Income derived by an individual who is a resident of one of the Contracting State from the performance of personal services in an independent capacity *in the other Contracting State*, shall be taxed

only in the first Contracting State, unless the provisions of paragraph 2 of this article apply.

2. Income derived by an individual who is a resident of one of the Contracting States from the performance of personal services in an indipendent capacity in the other Contracting State may be taxed by that other Contracting State, if:

(*a*) The individual is present in that other Contracting State for a period or periods aggregating 183 days or more in the taxable, or

(*b*) The individual maintains a fixed base in that other Contracting State but only so much of it as is attributable to such fixed base

Article 15

Dependent personal services

1 Subject to the provisions of Article 16, 18 and 19, salaries, wages and other similar remuneration derived by a resident of a Contracting State in respect of an employment shall be taxable only in that State unless the employment is exercised in the other Contracting State. If the employment is so exercised, such remuneration as is derived therefrom may be taxed in that other State.

2 Notwithstanding the provisions of paragraph 1, remuneration derived by a resident of a Contracting State in respect of an employment exercised in the other Contracting State shall be a taxable only in the first-mentioned State if:

(*a*) the recipient is present in the other State for a period not exceeding in the aggregate 183 days in the fiscal year concerned, and

(*b*) the remuneration is paid by, or on behalf of, an employer who is not a resident of the other State, and

(*c*) the remuneration is not borne by a permanent establishment or a fixed base which the employer has in the other State.

3. Notwithstanding the proceding provision of this Article, remuneration is respect of an employment exercised aboard a ship or aircraft in international traffic, may be taxed in the Contracting State in which the place of effective management of the enterprise is situated.

Article 16

Director's fees

Director's fees and similar payments derived by a resident of a Contracting State in his capacity as a member of the board of directors of a company which is a resident of the other Contracting State may be taxed in that other State.

Article 17

Artists and Athletes

Notwithstanding the provisions or Articles 14 and 15, income derived by public entertainers, such as theatre, motion picture, radio or television artists and musicians, and by athletes, from their personal activities as such may be taxed in the Contracting State in which those activities are exercised, provided such income is not derived from a visit sponsored officially by the other Contracting State, the cost of which is borne wholly or mainly out of the public funds of that other Contracting State.

Article 18

Pensions

Subject to the provisions of paragraph 1 of Article 19, pensions and other similar remuneration paid to a resident of a Contracting State in consideration of past employment shall be taxable only in that State.

Article 19

Governmental functions

1 Remuneration, including pensions, paid by, or out of funds created by, a Contracting State or an administrative subdivision or a local authority thereof to any individual in respect of services rendered to that state or subdivision or local authority thereof in the discharge of function of a Governmental nature may be taxed in that State.

2 The provisions of Article 15, 16 and 18 shall apply to remuneration or pensions in respect of services rendered in connection with any trade or business other than the provision of public utilities carried on by one of the Contracting States or a political subdivision or a local authority thereof.

Article 20

Professors, Teachers and Students

1 A professor or teacher from one of the Contracting State who receives remunerations for teaching, during a period not exceeding two years, at a university, college, school or other educational institutions in the other Contracting State, shall not be taxed in that other Contracting State in respect of that remuneration.

2. *Payments* which a student or business apprentice who is or was formerly a resident of a Contracting State and who is present in the other Contracting State solely for the purpose of his education or training receives for the purpose of his maintanance, education or training shall not be taxed in that other State, provided that such payments are made to him from sources outside that other State

Article 21

Income not expressly mentioned

Items of income of a resident of a Contracting State which are not expressly mentioned in the foregoing Articles of this Convention shall be taxable only in that State.

Chapter IV

METHOD OF ELIMINATION OF DOUBLE TAXATION

Article 22

Credit method

1. It is agreed that double taxation shall be avoided in the following manner

(*a*) In the case of resident of Tanzania who

(1) Derives income from sources whithin Italy which, in accordance with the provisions of this Convention, is exempt from Tanzanian tax but may be taxed in Italy; then Tanzania may, in calculating tax on the remaining income of such resident, apply the rate of tax which would have been applicable if the income derived from sources within Italy had not been so exempted.

(2) Derives income from sources within Italy which apart from the provisions of this Article, may be taxed in both Contracting States, then Tanzania shall allow as a deduction from the tax on the income of such resident, an amount equal to the tax paid in Italy. Such deduction, however, shall not exceed that part of the Tanzanian tax as computed before the deduction is given, which is appropriate to the income derived from Italy.

(*b*) In the case of a resident of the Italian Republic: The Italian Republic in determining its income taxes specified in Article 2 of this Convention in the case of its residents may, regardless of any other provision of this Convention, include in the basis upon which such taxes are imposed all items of income; The Italian Republic, shall, however, deduct from the taxes so calculated the Tanzanian tax on income (not exempt in Tanzania under this Convention) in the following manner:

(1) if the item of income is; according to the Italian law, subjected to the tax on income from movable wealth, the tax paid in Tanzania shall be deducted from the tax on income from movable wealth, and from the taxes imposed on behalf of Regions, provinces, Municipalities Chambers of Commerce on the same income, but in an amount ont exceeding that proportion of the aforesaid Italian tax which such item of income bears to the entire income.

Where the tax paid in Tanzania on such income is higher than the deduction so calculated the difference shall be deducted from the complementary tax or from the tax on companies, as the case may be, but in an amount not exceeding that proportion of such complementary or company tax which the item of income bears to the entire income;

(2) If the item of income is only subjected to complementary tax or to the tax on companies the deduction shall be granted from the complementary tax or from the tax on companies, as the case may be, but for that part of the tax paid in Tanzania which exceeds 35 per cent of such item of income. The deduction cannot, however, exceed that proportion of the complementary tax or of the tax on companies, which such income bears to the entire income.

Chapter V

SPECIAL PROVISIONS

Article 23

Non-discrimination

1. The nationals of a Contracting State shall not be subjected in the other Contracting State to any taxation or any requirement connected therewith which is other or more burdensome than the taxation and connected requirements to which nationals of that other State in the same circumstances are or may be subjected.

In particular, nationals of a Contracting State who are taxable in the other Contracting State shall, if they are residents of that other Contracting State, receive any personal applowances, reliefs and reductions for taxation purposes on account of civil status which that other Contracting State grants to its residents, but not otherwise

2. **The term "nationals" means**

(*a*) all individuals possessing the nationality of a Contracting State;

(*b*) all legal persons, partnerships and associations deriving their status as such from the law in force in a Contracting State

3 The taxation on a permanent establishment which an enterprise of a Contracting State has in the other Contracting State shall not be less favourably levied in that other State than the taxation levied on enterprises of that other State carrying on the same activities.

4. Enterprises of a Contracting State, the capital of which is wholly or partly owned or controlled, directly or indirectly by one or more residents of the other Contracting State, shall not be subjected in the first mentioned Contracting State to any taxation or any requirement connected the rewith which is other or more burdensome than the taxation and connected requirements to which other similar enterprises of that first mentioned State are or may be subjected.

5. In this Article the term "taxation" means taxes of every kind and description

Article 24

Mutual agreement procedure

1. Where a resident of a Contracting State considers that the actions of one or both of the Contracting States result or will result for him in taxation not in accordance with this Convention, he may, notwithstanding the remedies provided by the national laws of these States, present his case to the competent authority of the Contracting State of which he is a resident The claim must be lodged within two years from the date of the assessment or of the withholding of tax at the source whichever is the later.

2. The competent authority shall endeavour, if the objection appears to it to be justified and if it is not itself able to arrive at any appropriate solution, to resolve the case by mutual agreement with the competent authority of the other Contracting State, with a view to the avoidance of taxation not in accordance with the Convention.

3. The competent authority of the Contracting States shall endeavour to resolve by mutual agreement any difficulties or doubts arising as to the interpretation or application of the Convention. They may also consult together for the elimination of double taxation in cases not provided for in the Convention

4 The competent authorities of the Contracting States may communicate with each other directly for the purpose of reaching an agreement in the sense of the preceding paragraphs. When it seems advisable in order to reach agreement to have an oral exchange of opinions, such exchange may take place through a Commission consisting of representatives of the competent authorities of the Contracting States.

Article 25

Exchange of Information

1 The competent authorities of the Contracting States shall exchange such information as is necessar for the carrying out of this Convention and of the domestic laws of the Contracting States or preventing fraud or fiscal evasion concerning taxes covered by this Convention in so far as the taxation thereunder is in accordance with this Convention. An information so exchanged shall be treated as secret and shall not be disclosed to any persons or authorities other than those concerned with the assessment or collection of the taxes which are the subject of the Convention.

2. In no case shall the provisions of paragraph 1 be construed so as to impose on one of the Contracting States the obligation:

(*a*) to carry out administrative measures at variance with the laws or the administrative practice of that or of the other Contracting State;

(*b*) to supply particulars which are not obtainable under the laws or in the normal course of the administration of that or of the other Contracting State;

(*c*) to supply information which would disclose any trade, business, industrial, commercial or professional secret or trade process, or information, the disclosure of which would be contrary to public policy.

Article 26

Diplomatic and Consular Officials

Nothing in this Convention shall affect the fiscal privileges of diplomatic or consular officials under the general rules of international law or under the provisions of special agreements.

Chapter VI

FINAL PROVISIONS

Article 27

Entry into force

1 This Convention shall be ratified and the instruments of ratification shall be exchanged at Rome as soon as possible.

2 The Convention shall enter into force on the date of the exchange of instruments of ratification and its provisions shall be effective in respect of income assessable for the taxable period commencing on or after the first January, 1970.

Article 28

Termination

This Convention shall remain in force until denounced by one of the Contracting States. Either Contracting State may denounce the Convention, through diplomatic channels, not earlier than five years after its entry into force by giving notice of termination at lease six months before the end of the calendar year. In such event, the Convention shall cease to be effective in respect of income assessable for any taxable period commencing on or after the first day of January in the calendar year next following that in which the notice of termination is given.

In Witness Whereof the undersigned, duly authorised thereto, have signed the present Convention.

Done in duplicate at Dar-es-Salaam the 7th day of March 1973 in the English and Italian languages, both texts being equally authoritative.

For the Government of Tanzania	*For the Government of Italy*
C D MSUYA	GIANGIORGIO FABRI TRISSINO

PROTOCOL

At the signing of the Convention between Tanzania and Italy for the Avoidance of Double Taxation and the prevention of Fiscal Evasion with respect to Taxes on Income, the undersigned have agreed upon the following provisions which shall form an integral part of the said Convention:

Notwithstanding the provisions of paragraph 2 of Article 27, the provisions of Article 8 shall be applicable as respects income derived during the taxable years beginning on or after the first day of January, 1965

Done in duplicate at Dar-es-Salaam the 7th day of March, 1973 in the English and Italian languages, both thexts being equally authoritative

For the Government of Tanzania	*For the Government of Italy*
C D MSUYA	GIANGIORGIO FABRI TRISSINO

PROTOCOLLO CHE MODIFICA LA CONVENZIONE TRA L'ITALIA E LA TANZANIA PER EVITARE LE DOPPIE IMPOSIZIONI E PER PREVENIRE LE EVASIONI FISCALI IN MATERIA DI IMPOSTE SUL REDDITO E RELATIVO PROTOCOLLO, FIRMATI A DAR-ES-SALAAM IL 7 MARZO 1973

Il Governo della Repubblica Italiana e il Governo della Repubblica Unita della Tanzania,

desiderosi di concludere un Protocollo al fine di modificare la Convenzione tra le Parti contraenti per evitare le doppie imposizioni e per prevenire le evasioni fiscali in materia di imposte sul reddito e relativo Protocollo, firmati a Dar-Es-Salaam il 7 marzo 1973 (qui di seguito indicata quale « La Convenzione »),

hanno convenuto le seguenti disposizioni

Articolo 1

Il paragrafo 3 dell'articolo 2 della Convenzione è soppresso e sostituito dal seguente:

« 3. Le imposte attuali cui si applica la Convenzione sono in particolare

a) per quanto concerne la Tanzania

l'imposta sul reddito o su qualsiasi ammontare considerato come reddito e l'imposta sugli utili di capitale ai sensi della legge sull'imposta sul reddito.

(Qui di seguito indicate quali "imposta tanzana");

b) per quanto concerne l'Italia

1) l'imposta sul reddito delle persone fisiche;
2) l'imposta sul reddito delle persone giuridiche ancorchè riscosse mediante ritenuta alla fonte.

(Qui di seguito indicate quali "imposta italiana ') »

Articolo 2

Il paragrafo 1 *g*) dell'articolo 3 della Convenzione è soppresso e sostituito dal seguente :

« *g*) l'espressione "autorità competente" designa

1) per quanto concerne la Tanzania: il Ministro delle finanze e della programmazione, o un suo rappresentante autorizzato;
2) per quanto concerne l'Italia il Ministero delle finanze »

Articolo 3

L'articolo 8 della Convenzione è soppresso e sostituito dal seguente

« 1 Gli utili derivanti dall'esercizio, in traffico internazionale, di aeromobili sono imponibili soltanto nello Stato contraente in cui è situata la sede della direzione effettiva dell'impresa

2. Gli utili derivanti dall'esercizio, in traffico internazionale, di navi sono imponibili nello Stato contraente in cui è situata la sede della direzione effettiva dell'impresa.

Tuttavia, tali utili possono essere tassati nell'altro Stato contraente, ma l'imposta così applicata è ridotta del 50 per cento.

3. Se la sede della direzione effettiva dell'impresa di navigazione marittima è situata a bordo di una nave, tale sede si considera situata nello Stato contraente in cui si trova il porto di immatricolazione della nave, oppure, in mancanza di un porto di immatricolazione, nello Stato contraente di cui è residente l'esercente della nave.

4 Le disposizioni dei paragrafi 1 e 2 si applicano anche agli utili derivanti da partecipazioni ad un fondo comune ("pool"), ad un esercizio in comune o ad un organismo internazionale di esercizio ».

Articolo 4

L'articolo 10 della Convenzione è soppresso e sostituito dal seguente:

« 1. I dividendi pagati da una società residente di uno Stato contraente ad un residente dell'altro Stato contraente sono imponibili in detto altro Stato.

2 Tuttavia, tali dividendi possono essere tassati nello Stato contraente di cui la società che paga i dividendi è residente ed in conformità alla legislazione di detto Stato, ma l'imposta applicata non può eccedere il 10 per cento dell'ammontare lordo dei dividendi.

3. Ai fini del presente articolo il termine "dividendi" designa i redditi derivanti da azioni, da azioni o diritti di godimento, da quote minerarie, da quote di fondatore o da altre quote di partecipazione agli utili, ad eccezione dei crediti, nonchè i redditi di altre quote sociali assoggettati al medesimo regime fiscale dei redditi delle azioni secondo la legislazione fiscale dello Stato di cui è residente la società distributrice.

4 Le disposizioni dei paragrafi 1 e 2 non si applicano nel caso in cui il beneficiario dei dividendi, residente di uno Stato contraente, eserciti nell'altro Stato contraente, di cui la società che paga i divi-

dendi è residente, sia un'attività commerciale o industriale per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata, sia una libera professione mediante una base fissa ivi situata, e la partecipazione generatrice dei dividendi si ricolleghi effettivamente ad esse

In tal caso, i dividendi sono imponibili in detto altro Stato contraente secondo la propria legislazione.

5. Qualora una società residente di uno Stato contraente ricavi utili o redditi dall'altro Stato contraente, detto altro Stato non può applicare alcuna imposta sui dividendi pagati dalla società, a meno che tali dividendi siano pagati ad un residente di detto altro Stato o che la partecipazione generatrice dei dividendi si ricolleghi effettivamente a una stabile organizzazione o ad una base fissa situata in detto altro Stato, nè prelevare alcuna imposta, a titolo di imposizione degli utili non distribuiti, sugli utili non distribuiti della società, anche se i dividendi pagati o gli utili non distribuiti costituiscono in tutto o in parte utili o redditi realizzati in detto altro Stato ».

Articolo 5

L'articolo 14 della Convenzione è soppresso e sostituito dal seguente:

« 1 I redditi che un residente di uno Stato contraente ritrae dall'esercizio di una libera professione o da altre attività indipendenti di carattere analogo sono imponibili soltanto in detto Stato, a meno che egli non disponga abitualmente nell'altro Stato contraente di una base fissa per l'esercizio delle sue attività. Se egli dispone di una tale base fissa, i redditi sono imponibili nell'altro Stato contraente, ma unicamente nella misura in cui sono attribuibili a detta base fissa.

2. L'espressione "libera professione" comprende in particolare le attività indipendenti di carattere scientifico, letterario, artistico, educativo o pedagogico, nonchè le attività indipendenti dei medici, avvocati, ingegneri, architetti, dentisti e contabili ».

Articolo 6.

L'articolo 17 della Convenzione è soppresso e sostituito dal seguente:

« 1. Nonostante le disposizioni degli articoli 14 e 15, i redditi che gli artisti dello spettacolo, quali gli artisti di teatro, del cinema, della radio o della televisione ed i musicisti, nonchè gli sportivi, ritraggono dalle loro prestazioni personali in tale qualità, sono imponibili nello Stato contraente in cui dette attività sono svolte.

2. Quando il reddito proveniente da prestazioni personali di un artista dello spettacolo o di uno sportivo, in tale qualità, è attribuito ad un'altra persona che non sia l'artista o lo sportivo medesimo, detto reddito può essere tassato nello Stato contraente dove le prestazioni dell'artista o dello sportivo sono svolte, nonostante le disposizioni degli articoli 7, 14 e 15.

3. Le disposizioni dei paragrafi 1 e 2 non si applicano alle prestazioni degli artisti dello spettacolo e degli sportivi, nel caso in cui il loro soggiorno in uno Stato contraente sia interamente o essenzialmente a carico di fondi pubblici dell'altro Stato contraente »

Articolo 7

Il paragrafo 2 dell'articolo 20 della Convenzione è soppresso e sostituito dal seguente:

« 2 Le somme che uno studente o apprendista il quale è, o era immediatamente prima di recarsi in uno Stato contraente, residente dell'altro Stato contraente e che soggiorna nel detto primo Stato contraente al solo scopo di compiere i suoi studi o di completarvi la propria formazione professionale, riceve per sopperire alle spese di mantenimento, d'istruzione o di formazione professionale, non sono imponibili nel detto primo Stato a condizione che tali somme provengano da fonti situate fuori di detto Stato.

3. Una persona fisica residente di uno Stato contraente che, in qualita di studente di un'Università o di altro istituto di istruzione riconosciuto nell'altro Stato contraente, svolge attività dipendente in detto altro Stato per un periodo o per periodi che non oltrepassano in totale 183 giorni nel corso dell'anno solare considerato, non è tassata in detto altro Stato contraente per le remunerazioni derivanti dall'attività dipendente svolta se:

a) tale attività è direttamente connessa ai suoi studi o alla sua formazione professionale; e

b) non era, immediatamente prima di iniziare i suoi studi presso l'Università o altro istituto di istruzione, residente di detto altro Stato contraente ».

Articolo 8

L'articolo 21 della Convenzione è soppresso e sostituito dal seguente:

« 1 Gli elementi di reddito di un residente di uno Stato contraente, qualsiasi ne sia la provenienza, che non sono stati trattati negli articoli precedenti della presente Convenzione, fatta eccezione per i compensi manageriali, sono imponibili soltanto in questo Stato.

2 I compensi manageriali pagati in uno Stato contraente ad un residente dell'altro Stato contraente sono imponibili in entrambi gli Stati contraenti.

3 Ai fini del presente articolo l'espressione "compensi manageriali" designa le remunerazioni di ogni tipo corrisposte ad una persona che non sia alle dipendenze della persona che effettua i pagamenti, come corrispettivo di consulenze industriali o commerciali, di attività di carattere dirigenziale o tecnico o di attività analoghe, ma essa non include le remunerazioni corrisposte in dipendenza dell'esercizio di libere professioni di cui all'articolo 14.

4. Le disposizioni dei paragrafi 1 e 2 non si applicano nel caso in cui il beneficiario del reddito, residente di uno Stato contraente, eserciti nell'altro Stato contraente sia un'attività commerciale o industriale per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata, sia una libera professione mediante una base fissa ivi situata ed il diritto od il bene produttivo del reddito si ricolleghi effettivamente ad esse. In tal caso, gli elementi di reddito sono imponibili in detto altro Stato contraente secondo la propria legislazione »

Articolo 9

Il paragrafo 1 *b*) dell'articolo 22 della Convenzione è soppresso e sostituito dal seguente:

« *b*) Se un residente dell'Italia possiede elementi di reddito che sono imponibili in Tanzania, l'Italia, nel calcolare le proprie imposte sul reddito specificate nell'articolo 2 della presente Convenzione, può includere nella base imponibile di tali imposte detti elementi di reddito, a meno che espresse disposizioni della presente Convenzione non stabiliscano diversamente

In tal caso, l'Italia deve dedurre dalle imposte così calcolate l'imposta pagata in Tanzania sugli stessi elementi di reddito, ma l'ammontare della deduzione non può eccedere la quota di imposta italiana attribuibile ai predetti elementi di reddito nella proporzione in cui gli stessi concorrono alla formazione del reddito complessivo.

Nessuna deduzione sarà invece accordata ove l'elemento di reddito venga assoggettato in Italia ad imposizione mediante ritenuta a titolo di imposta su richiesta del beneficiario del reddito in base alla legislazione italiana ».

Nell'articolo 22 della Convenzione è aggiunto il seguente paragrafo

« 2. Ai fini del paragrafo 1 del presente articolo, quando l'imposta sui dividendi, interessi o canoni provenienti da uno Stato contraente non è prelevata o è ridotta per un periodo limitato di tempo in virtù della legislazione di detto Stato, tale imposta non prelevata o ridotta si considera pagata per un ammontare che non eccede il:

a) 10 per cento dell'ammontare lordo dei dividendi di cui all'articolo 10;

b) 12½ per cento dell'ammontare lordo degli interessi di cui all'articolo 11, e

c) 15 per cento dell'ammontare lordo dei canoni di cui all'articolo 12 ».

Articolo 10

1 Il presente Accordo, che forma parte integrante della Convenzione firmata a Dar-Es-Salaam il 7 marzo 1973, sarà ratificato e gli strumenti di ratifica saranno scambiati a Dar-Es-Salaam non appena possibile.

2 Il presente Accordo entrerà in vigore alla data dello scambio degli strumenti di ratifica e le sue disposizioni si applicheranno con riferimento ai redditi imponibili per i periodi d'imposta che iniziano il, o successivamente al, 1° gennaio 1974.

3 Le domande di rimborso o di accreditamento di imposta prevista dal presente Accordo e dalla Convenzione con riferimento ad ogni imposta dovuta dai residenti di ciascuno degli Stati contraenti devono essere presentate entro tre anni dalla data di entrata in vigore del presente Accordo o, se posteriore, dalla data in cui l'imposta è stata prelevata.

In fede di che, i sottoscritti, debitamente autorizzati, hanno firmato il presente Protocollo

Fatto a Roma il giorno 31 gennaio 1979 in duplice esemplare in lingua italiana ed inglese entrambi i testi facenti egualmente fede

Per il Governo italiano
MARIO MONDELLO

Per il Governo della Tanzania
GEORGE SAMUEL MAGOMBE

NOTE

Eccellenza,

ho l'onore di riferirmi al Protocollo firmato oggi a Roma che modifica la Convenzione tra l'Italia e la Tanzania per evitare le doppie imposizioni e per prevenire le evasioni fiscali in materia di imposte sul reddito e relativo Protocollo, firmati a Dar-Es-Salaam il 7 marzo 1973 e di proporre per conto del Governo della Repubblica italiana che i due Governi convengano:

a) che, con riferimento all'articolo 3 di detto Protocollo:

i) gli utili di un'impresa di uno Stato contraente derivanti dall'esercizio, in traffico internazionale, di aeromobili non saranno assoggettati ad alcuna imposta locale sul reddito prelevata nell'altro Stato contraente;

ii) se uno Stato contraente determina gli utili derivanti dall'esercizio, in traffico internazionale, di navi mediante una percentuale dell'importo lordo realizzato da un'impresa in dipendenza del trasporto di passeggeri o merci imbarcati in detto Stato, tale percentuale non dovrà eccedere il 2 per cento di detto ammontare lordo;

iii) se il Governo della Repubblica Unita di Tanzania concluderà un Accordo con qualsiasi altro Paese dell'OCSE che ammetta un trattamento degli utili della navigazione marittima più favorevole di quello previsto dall'articolo 3 del predetto Protocollo e del presente Scambio di Note, i due Governi si consulteranno allo scopo di estendere lo stesso trattamento all'Italia. Il Governo della Tanzania informerà al più presto possibile il Governo dell'Italia in merito ad un qualsiasi nuovo Accordo con i Paesi dell'OCSE, che preveda detto trattamento più favorevole;

b) che, con riferimento al paragrafo 2 dell'articolo 11 della Convenzione, l'aliquota del 15 per cento ivi indicata sarà ridotta al 12½ per cento;

c) che, con riferimento all'articolo 8 di detto Protocollo, l'imposta applicata in uno Stato contraente sui compensi manageriali (*management fees*) pagati ad un residente dell'altro Stato contraente non dovrà eccedere il 20 per cento di tali compensi.

Ho inoltre l'onore di proporre che la presente Nota e la risposta di Vostra Eccellenza, con la quale vengono accettate da parte del Governo della Tanzania le proposte di cui sopra, costituiscano un accordo tra i due Governi in relazione agli argomenti trattati.

Colgo l'occasione per rinnovare a Vostra Eccellenza l'assicurazione della mia più alta considerazione.

MARIO MONDELLO

Eccellenza,

ho l'onore di accusare ricevuta della Sua lettera in data odierna dal seguente tenore:

« Ho l'onore di riferirmi al Protocollo firmato oggi a Roma che modifica la Convenzione tra l'Italia e la Tanzania per evitare le doppie imposizioni e per prevenire le evasioni fiscali in materia di imposte sul reddito e relativo Protocollo, firmati a Dar-Es-Salaam il 7 marzo 1973 e di proporre per conto del Governo della Repubblica italiana che i due Governi convengano:

a) che, con riferimento all'articolo 3 di detto Protocollo

i) gli utili di un'impresa di uno Stato contraente derivanti dall'esercizio, in traffico internazionale, di aeromobili non saranno assoggettati ad alcuna imposta locale sul reddito prelevata nell'altro Stato contraente;

ii) se uno Stato contraente determina gli utili derivanti dall'esercizio, in traffico internazionale, di navi mediante una percentuale dell'importo lordo realizzato da un'impresa in dipendenza del trasporto di passeggeri o merci imbarcati in detto Stato, tale percentuale non dovrà eccedere il 2 per cento di detto ammontare lordo;

iii) se il Governo della Repubblica Unita di Tanzania concluderà un Accordo con qualsiasi altro Paese dell'OCSE che ammetta un trattamento degli utili della navigazione marittima più favorevole di quello previsto dall'articolo 3 del predetto Protocollo e del presente Scambio di Note, i due Governi si consulteranno allo scopo di estendere lo stesso trattamento all'Italia. Il Governo della Tanzania informerà al più presto possibile il Governo dell'Italia in merito ad un qualsiasi nuovo Accordo con i Paesi dell'OCSE, che preveda detto trattamento più favorevole.

b) che, con riferimento al paragrafo 2 dell'articolo 11 della Convenzione, l'aliquota del 15 per cento ivi indicata sarà ridotta al 12½ per cento;

c) che, con riferimento all'articolo 8 di detto Protocollo, l'imposta applicata in uno Stato contraente sui compensi manageriali (*management fees*) pagati ad un residente dell'altro Stato contraente non dovrà eccedere il 20 per cento di tali compensi

Ho inoltre l'onore di proporre che la presente Nota e la risposta di Vostra Eccellenza, con la quale vengono accettate da parte del Governo della Tanzania le proposte di cui sopra, costituiscano un accordo tra i due Governi in relazione agli argomenti trattati »

Ho l'onore di informarLa che il Governo della Repubblica Unita di Tanzania è d'accordo con le proposte di cui sopra.

Colgo l'opportunità per manifestare a Vostra Eccellenza l'assicurazione della mia più alta considerazione.

GEORGE SAMUEL MAGOMBE

PROTOCOL AMENDING THE CONVENTION BETWEEN ITALY AND TANZANIA FOR THE AVOIDANCE OF DOUBLE TAXATION AND THE PREVENTION OF FISCAL EVASION WITH RESPECT TO TAXES ON INCOME, AND PROTOCOL, SIGNED AT DAR-ES-SALAAM ON 7th MARCH, 1973

The Government of the Italian Republic and the Government of the United Republic of Tanzania, desiring to conclude a Protocol to amend the Convention between the Contracting Parties for the avoidance of double taxation and the prevention of fiscal evasion with respect to taxes on income, and Protocol, signer at Dar-Es-Salaam on 7th March, 1973 (hereinafter referred to as "the Convention"); have agreed as follows:

Article 1

Paragraph 3 of Article 2 of the Convention shall be deleted and replaced by the following:

"3. The existing taxes to which the Convention shall apply are, in particular:

(*a*) In the case of Tanzania

the tax on income or any amount deemed to be income, and the capital gains tax under the Income Tax Act (hereinafter referred to as 'Tanzanian tax');

(*b*) In the case of Italy

(1) the personal income tax (imposta sul reddito delle persone fisiche),

(2) the corporate income tax (imposta sul reddito delle persone giuridiche); even if they are collected by withholding taxes at the source (hereinafter referred to as 'Italian tax') "

Article 2

Paragraph 1 (*g*) of Article 3 of the Convention shall be deleted and replaced by the following

"(*g*) the term 'Competent Authority' means

(1) in the case of Tanzania, the Minister for Finance and Planning; or his authorized representative;

(2) in the case of Italy, the Ministry of Finance "

Article 3

Article 8 of the Convention shall be deleted and replaced by the following:

"1. Profits from the operation of aircraft in international traffic shall be taxable only in the Contracting State in which the place of effective management of the enterprise is situated

2 Profits from the operation of ships in international traffic may be taxed in the Contracting State in which the place of effective management of the enterprise is situated.
However, such profits may be taxed in the other Contracting State, but the tax so charged shall be reduced by fifty percent.

3 If the place of effective management of a shipping enterprise is aboard a ship, then it shall be deemed to be situated in the Contracting State in which the home harbour of the ship is situated or, if there is no such home harbour, in te Contracting State of which the operator of the ship is a resident.

4 The provision of paragraphs 1 and 2 shall also apply to profits derived from the participation in a pool, a joint business or in an international operating agency."

Article 4

Article 10 of the Convention shall be deleted and replaced by the following:

"1. Dividends paid by a company which is a resident of a Contracting State to a resident of the other Contracting State may be taxed in that other State

2. However, such dividends may be taxed in the Contracting State of which the company paying the dividends is a resident and according to the law of that State, but the tax charged shall not exceed 10 percent of the gross amount of the dividends.

3 The term 'dividends' as used in this Article means income from shares 'jouissance' shares or 'jouissance' rights, mining shares, founder's shares or other rights, not being debt-claims, participating in profits as well as income from other corporate rights which is subjected to the same taxation treatment as income from shares by the taxation law of the State of which the company making the distribution is a resident.

4. The provision of paragraphs 1 and 2 shall not apply if the recipient of the dividends, being a resident of a Contracting State, carries on business in the other Contracting State of which the company

paying the dividends is a resident, through a permanent establishment situated therein or performs in that other State professional services from a fixed base situated therein and the holding in respect of which the dividends are paid is effectively connected with such permanent establishment of fixed base In such a case, the dividends are taxable in that other Contracting State according to its own law.

5 Where a company which is a resident of a Contracting State derives profits or income from the other Contracting State, that other State may not impose any tax on the dividends paid by the company, except insofar as such dividends are paid to a resident of that other State or insofar as the holding in respect of which the dividends are paid is effectively connected with a permanent establishment or a fixed base situated in that other State, nor subject the company's undistributed profits to a tax on undistributed profits, even if the dividends paid or the undistributed profits consist wholly or partly of profits or income arising in such other State."

Article 5

Article 14 of the Convention shall be deleted and replaced by the following:

"1. Income derived by a resident of a Contracting State in respect of professional services or other independent activities of a similar character shall be taxable only in that State unless he has a fixed base regularly available to him in the other Contracting State for the purpose of performing his activities. If he has such a fixed base, the income may be taxed in the other Contracting State but only so much of it as is attributable to that fixed base.

2. The term 'Professional Services' includes, especially independent scientific, literary, artistic, educational or teaching activities as well as the independent activities of physicians, lawyers, engineers, architects, dentists and accountants."

Article 6

Article 17 of the Convention shall be deleted and replaced by the following:

"1 Nothwithstanding the provisions of Articles 14 and 15, income derived by public entertainers, such as theatre, motion picture, radio or television artists and musicians, and by athletes, from their personal activities as such may be taxed in the Contracting State in which these activities are exercised.

2 Where income in respect of personal activities as such of an entertainer or athlete accrues not to that entertainer or athlete himself but to another person, that income may, notwithstanding the provisions of Articles 7, 14 and 15 be taxed in the Contracting State in which the activities of the entertainer or athlete are exercised

3. The provisions of paragraphs 1 and 2 shall not apply to services of public entertainers and athletes, if their visit to a Contracting State is supported wholly or substantially from public funds of the other Contracting State."

Article 7

Paragraph 2 of Article 20 of the Convention shall be deleted and replaced by the following:

"2. Payments which a student or business apprentice who is or was immediately before visiting a Contracting State a resident of the other Contracting State and who is present in the first mentioned Contracting State solely for the purpose of his education or training receives for the purpose of his maintenance, education or training shall not be taxed in the first mentioned State, provided that such payments are made to him from sources outside that State.

3 An Individual being a resident of a Contracting State who, while a student of a university or other recognized educational instifution in the other Contracting State, is employed in that other Contracting State for a period or periods not exceeding a total of 183 days during the calendar year concerned shall not be taxed in that other Contracting State where the employment is exercised in respect of his remuneration therefrom if:

(*a*) the employement is directly related to his studies or educational training; and

(*b*) he was not, immediately before the commencement of his studies at the University or institution a resident of that other Contracting State."

Article 8

Article 21 of the Convention shall be deleted and replaced by the following:

"1. Items of income of a resident of a Contracting State, wherever arising, not dealt with in the foregoing Articles of this Convention except management fees shall be taxable only in that State.

2 Management fees paid in a Contracting State to a resident of the other Contracting State may be taxed in both Contracting States.

3. For the purpose of this Article the term 'management fees' means employee of the person making the payments, for or in respect of, the provisions of industrial and commercial advice, or management or technical services, or similar services, but it does not include payment for independent personal services mentioned in Article 14.

4. The provisions of paragraphs 1 and 2 shall not apply if the recipient of income, being a resident of a Contracting State, carries on business in the other Contracting State, through a permanent establishment situated therein, or performs in that other State professional services from a fixed base situated therein, and the right or property in respect of which the income is paid is effectively connected with such permanent establishment or fixed base. In such a case the items of income are taxable in that other Contracting State according to its own law."

Article 9

Paragraph 1 (*b*) of Article 22 of the Convention shall be deleted and replaced by the following

"(*b*) If a resident of Italy owns items of income that are taxable in Tanzania, Italy, in determining its income taxes specified in Article 2 of this Convention, may include in the basis upon which such taxes are imposed the mentioned items of income, unless express provisions of this Convention otherwise provide.

In that case, Italy shal deduct from the taxes so calculated the tax paid in Tanzania on the same items of income but the amount of deduction cannot exceed that proportion of Italian tax which the items of income bear to the entire income

However, no deduction shall be granted if the item of income is subjected to tax in Italy by a final withholding tax at request of the recipient of income, under Italian laws."

In Article 22 of the Convention shall be added the following new paragraph:

"2. For the purpose of paragraph 1 of this Article, where tax on dividends, interest or royalties arising in a Contracting State is exempted or reduced for a limited period of time in accordance with the laws of that State, any such tax which has been exempted or reduced shall be deemed to have been paid in an amount not exceeding:

(*a*) 10 percent of the gross amount of the dividends referred to in Article 10;

(*b*) 12½ percent of the gross amount of the interest referred to in Article 11; and

(*c*) 15 percent of the gross amount of the royalties referred to in Article 12."

Article 10.

1. This Protocol, which shall form an integral part of the Convention signed at Dar-Es-Salaam on 7th March, 1973, shall be ratified and the instruments of ratification shall be exchanged at Dar-Es-Salaam as soon as possible.

2. This Protocol shall enter into force on the date of the exchange of instruments of ratification and its provision shall have effect in respect of income assessable for any taxable period commencing on or after the 1st January, 1974.

3. Claims for refund or credits arising in accordance with this Protocol and with the Convention in respect of any tax payable by residents of either of the Contracting States shall be lodged within three years from the date of entry into force of this Protocol or from the date the tax was charged, wichever is later.

In witness whereof the undersigned, duly authorized thereto, have signed the present Protocol.

Done in duplicate at Roma this day of January 31, 1979, in the Italian and Eglish languages, both textes being equally authoritative

For the Government of Italy
MARIO MONDELLO

For the Government of Tanzania
GEORGE SAMUEL MAGOMBE

NOTES

Excellency,

I have the honour to refer to the Protocol signed today at Rome amending the Convention between Italy and Tanzania for the avoidance of double taxation and the prevention of fiscal evasion with respect to taxes on income, and Protocol, signed at Dar-Es-Salaam on 7th March, 1973 and to propose on behalf of the Government of the Republic of Italy that the two Governments shall agree:

(*a*) that, with reference to Article 3 of the said Protocol

(i) profits of an enterprise of a Contracting State derived from the operation of aircraft in international traffic shall not be subject to any local income tax imposed in the other Contracting State;

(ii) when a Contracting State determines the profits derived from the operation of ships in international traffic by a percentage of the gross amount derived by an enterprise from transporting passengers or freight embarked in that State, this percentage shall not exceed 2 percent of the said gross amount;

(iii) if the Government of the United Republic of Tanzania concludes an Agreement with any other OECD country giving a treatment of shipping profits more favourable than that fixed by Article 3 of the above mentioned Protocol and this Exchange of letters, the two Governments shall consult each other in order to extend the same treatment to Italy. The Government of Tanzania shall inform the Government of Italy about any new Agreement with OECD countries, which fixes the said more favourable treatment, as soon as possible;

(*b*) that, with reference to Article 11, paragraph 2 of the Convention, the rate of 15 percent mentioned therein shall be reduced to 12½ percent;

(*c*) that, with reference to Article 8 of the said Protocol, the tax imposed in a Contracting State on management fees paid to a resident of the other Contracting State shall not exceed 20 percent of such management fees.

I have, furthermore, the honour to propose that the present Note and Your Excellency's reply confirming the acceptance by the Government of Tanzania of the above proposals shall be regarder as constituting an agreement between the two Governments concerning the matters above mentioned.

I avail myself of this opportunity to extend to Your Excellency the assurance of my highest consideration

MARIO MONDELLO

Excellency,

I have the honour to acknowledge receipt of your letter of today's ate, which reads as follows:

"I have the honour to refer to the Protocol signed today at Rome amending the Convention between Italy and Tanzania for the avoidance of double taxation and the prevention of fiscal evasion with respect to taxes on income, and Protocol, signed at Dar-Es-Salaam on 7th March, 1973 and to propose on behalf of the Government of the Republic of Italy that the two Governments shall agree:

(*a*) that, with reference to Article 3 of the said Protocol:

(i) profits of an enterprise of a Contracting State derived from the operation of aircraft in international traffic shall not be subject to any local income tax imposed in the other Contracting State;

(ii) when a Contracting State determines the profits derived from the operation of ships in international traffic by a percentage of the gross amount derived by an enterprise from transporting passengers or freight embarked in that State, this percentage shall not exceed 2 percent of the said gross amount;

(iii) if the Government of the United Republic of Tanzania concludes an Agreement with any other OECD country giving a treatment of shipping profits more favourable than that fixed by Article 3 of the above mentioned Protocol and this Exchange of letters, the two Governments shall consult each other in order to extend the same treatment to Italy. The Government of Tanzania shall inform the Government of Italy about any new Agreement with OECD countries, which fixes the said more favourable treatment, as soon as possible;

(*b*) that, with reference to Article 11, paragraph 2 of the Convention, the rate of 15 percent mentioned therein shall be reduced to 12½ percent;

(*c*) that, with reference to Article 8 of the said Protocol, the tax imposed in a Contracting State on management fees paid to a resident of the other Contracting State shall not exceed 20 percent of such management fees.

I have, furthermore, the honour to propose that the present Note and Your Excellency's reply confirming the acceptance by the Government of Tanzania of the above proposals shall be regarder as constituting an agreement between the two Governments concerning the matters above mentioned."

I have the honour to inform you that the Government of the United Republic of Tanzania is in agreement with the above proposals.

I avail myself of this opportunity to extend to Your Excellency the assurance of my highest consideration.

GEORGE SAMUEL MAGOMBE

Visto, *il Ministro degli affari esteri*
COLOMBO

LEGGE 7 ottobre 1981, n. 668.

Ratifica ed esecuzione del secondo accordo aggiuntivo alla convenzione fra la Repubblica italiana e la Confederazione svizzera relativa alla sicurezza sociale, del 14 dicembre 1962, firmato a Berna il 2 aprile 1980.

La camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare il secondo accordo aggiuntivo alla convenzione fra la Repubblica italiana e la Confederazione svizzera relativa alla sicurezza sociale, del 14 dicembre 1962, firmato a Berna il 2 aprile 1980.

Art. 2.

Piena ed intera esecuzione è data all'accordo di cui all'articolo precedente a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformità all'articolo 13 dell'accordo stesso.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 7 ottobre 1981

PERTINI

SPADOLINI — COLOMBO —
DARIDA — DI GIESI

Visto, *il Guardasigilli:* DARIDA

SECONDO ACCORDO

aggiuntivo alla Convenzione tra la Repubblica italiana e la Confederazione svizzera relativa alla sicurezza sociale del 14 dicembre 1962

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

IL CONSIGLIO FEDERALE SVIZZERO

animati dal desiderio di modificare e completare la Convenzione tra la Repubblica italiana e la Confederazione svizzera relativa alla sicurezza sociale del 14 dicembre 1962 (denominata qui appresso « la Convenzione »), come pure l'Accordo aggiuntivo del 4 luglio 1969 alla detta Convenzione (denominato qui appresso « il primo Accordo aggiuntivo »), hanno deciso di concludere un secondo Accordo aggiuntivo alla detta Convenzione e, a tal fine, hanno nominato come loro plenipotenziari:

il Presidente della Repubblica italiana

il signor Giovanni Migliuolo, Direttore generale dell'emigrazione e degli affari sociali del Ministero degli affari esteri, Roma,

il Consiglio federale svizzero

il signor Adelrich Schuler, Direttore dell'ufficio federale delle assicurazioni sociali, Berna,

i quali, dopo essersi scambiati i loro pieni poteri riconosciuti in buona e debita forma, hanno concordato le disposizioni seguenti

ARTICOLO 1

L'articolo 7, lettera *a*), della Convenzione è modificato come segue:

« *a*) Qualora l'ammontare della rendita ordinaria parziale di vecchiaia cui può aver diritto un cittadino italiano che non risiede in Svizzera non sia superiore al 15 per cento della rendita ordinaria completa, detto cittadino ha diritto solo ad una indennità forfettaria uguale al valore attuale della rendita dovuta Il cittadino italiano che ha beneficiato di tale rendita parziale in Svizzera e che lascia definitivamente il territorio elvetico riceve ugualmente tale indennità.

La stessa regolamentazione è applicabile ai superstiti di un cittadino italiano che non risiedono in Svizzera o che la lasciano definitivamente e che hanno diritto ad una rendita ordinaria parziale per superstiti il cui ammontare non superi il 10 per cento della rendita completa corrispondente

Qualora l'ammontare della rendita ordinaria parziale alla quale possono aver diritto le persone in questione sia superiore ai limiti sopra enunciati ma sia inferiore al 20 per cento della rendita completa corrispondente, queste persone possono scegliere tra il versamento della rendita e quello di una indennità forfettaria. Tale scelta deve effettuarsi durante la procedura di determinazione della rendita se queste persone risiedono fuori dalla Svizzera al momento della realizzazione dell'evento assicurato, e al momento della loro partenza dalla Svizzera se hanno già beneficiato di una rendita in tale paese.

Qualora l'indennità forfettaria sia stata versata dalla assicurazione svizzera, né il beneficiario né i suoi superstiti possono più far valere alcun diritto nei confronti di detta assicurazione in virtù dei contributi precedentemente versati.

L'indennità forfettaria è versata direttamente ai beneficiari residenti fuori dalla Svizzera. I cittadini italiani hanno la facoltà di domandare, entro il termine di un anno a partire dalla data del pagamento, che la detta indennità sia utilizzata nelle assicurazioni sociali obbligatorie italiane. A tale riguardo, le disposizioni dell'articolo primo, paragrafo 3, del primo Accordo aggiuntivo sono applicabili per analogia ».

ARTICOLO 2

L'articolo 8 della Convenzione è modificato come segue

« Ai cittadini italiani si applicano le seguenti disposizioni particolari in materia di prestazioni dell'assicurazione invalidità svizzera:

a) *I cittadini italiani non domiciliati in Svizzera che hanno dovuto* abbandonare la loro attività in tale paese a seguito di un infortunio o di una malattia e che vi restino fino alla realizzazione del rischio assicurato sono considerati come assicurati ai sensi della legislazione svizzera per quanto riguarda la concessione delle prestazioni dell'assicurazione invalidità. Essi devono versare i contributi all'assicurazione vecchiaia, superstiti e invalidità come se avessero il loro domicilio in Svizzera.

b) Per quanto riguarda il diritto alla rendita ordinaria di invalidità, i cittadini italiani iscritti nell'assicurazione italiana o che hanno già beneficiato di tale rendita prima di lasciare la Svizzera,

sono assimilati alle persone assicurate secondo la legislazione svizzera.

c) I cittadini italiani hanno diritto ai provvedimenti di integrazione fino a quando conservino la loro residenza in Svizzera e se, immediatamente prima del verificarsi della invalidita, abbiano pagato i contributi all'assicurazione svizzera almeno per un anno intero.

Le mogli e le vedove di cittadinanza italiana che non esercitano una attività lucrativa, come pure i figli minorenni della stessa cittadinanza, hanno diritto ai provvedimenti di integrazione fino a quando conservino il loro domicilio in Svizzera e se, immediatamente prima del verificarsi dell'invalidità, abbiano risieduto ininterrottamente in Svizzera durante almeno un anno; i figli minorenni domiciliati in Svizzera hanno inoltre diritto a tali provvedimenti quando siano nati invalidi in Svizzera o quando vi abbiano risieduto ininterrottamente dalla loro nascita.

d) L'articolo 7, lettera *b)*, si applica per analogia alle rendite straordinarie dell'assicurazione invalidità; peraltro il periodo di residenza in Svizzera, richiesto per queste rendite e per le rendite di vecchiaia che le sostituiscono, è di almeno 5 anni interi

e) Le rendite ordinarie di invalidità previste per gli assicurati con grado di invalidità inferiore al 50 per cento, come pure gli assegni per grandi invalidi, possono essere concesse ai cittadini italiani solo fino a quando essi conservino il loro domicilio in Svizzera ».

Articolo 3

L'articolo 9, paragrafo primo, della Convenzione è completato dal seguente capoverso:

« Quando un assicurato non può far valere un diritto a prestazioni, anche tenendo conto di quanto disposto nel capoverso precedente, vengono totalizzati anche i periodi d'assicurazione compiuti in paesi terzi legati contemporaneamente all'Italia e alla Svizzera da Convenzioni di sicurezza sociale concernenti le assicurazioni invalidità, vecchiaia e superstiti ».

Articolo 4

Dopo l'articolo 14 della Convenzione è inserito un articolo 14-*bis* formulato come segue:

« I cittadini italiani e svizzeri che hanno diritto alle prestazioni in natura a seguito di un infortunio sul lavoro o di una malattia professionale, in conformità alla legislazione di uno degli Stati contraenti, beneficiano ugualmente di tali vantaggi quando si trasferiscono sul territorio dell'altro Stato nel corso del trattamento medico, alla condizione che abbiano ricevuto l'autorizzazione preventiva da parte dell'organismo competente Tale autorizzazione deve essere accordata se non viene sollevata alcuna obiezione di ordine medico ».

Articolo 5

Dopo l'articolo 20 della Convenzione è inserito un articolo 20-*bis* formulato come segue:

« Le autorità, tribunali e istituti di assicurazione di uno degli Stati contraenti non possono rifiutare di esaminare le richieste e di prendere in considerazione altri documenti per il fatto di essere redatti in una lingua ufficiale dell'altro Stato ».

Articolo 6

Dopo l'articolo 21 della Convenzione è inserito un articolo 21-*bis* formulato come segue:

1. Qualora una persona abbia diritto a prestazioni secondo la legislazione di uno degli Stati contraenti per un danno sopravvenuto sul territorio dell'altro Stato contraente e qualora essa abbia diritto di richiedere ad un terzo la riparazione di tale danno in virtù della legislazione di quest'ultimo Stato, tale Stato riconosce all'istituto del primo Stato che ha concesso le prestazioni il diritto di essere surrogato nel diritto alla riparazione secondo la legislazione che gli è applicabile.

2. Qualora in applicazione del paragrafo primo gli istituti dei due Stati contraenti abbiano il diritto di richiedere la riparazione di un danno per prestazioni accordate per lo stesso evento, essi sono creditori in solido. Nei loro rapporti reciproci devono procedere alla ripartizione delle somme recuperate in proporzione alle prestazioni dovute da ciascuno ».

Articolo 7

Il punto 13 del Protocollo finale alla Convenzione è modificato come segue:

« Qualora i lavoratori italiani – fatta eccezione per i frontalieri e per coloro che sono in possesso di un permesso di soggiorno – non godano già di un'assicurazione per le cure mediche e farmaceutiche ai sensi della legge federale del 13 giugno 1911 sull'assicurazione contro le malattie e gli infortuni, il datore di lavoro deve curare che essi contraggano tale assicurazione e, se non lo fanno, deve concluderla egli stesso per loro. Egli può detrarre dal salario il contributo necessario, salvo differente intesa fra le parti interessate ».

ARTICOLO 8.

All'articolo primo, paragrafo primo, del primo Accordo aggiuntivo, sono soppresse le parole « entro un anno dalla data in cui detto evento si è verificato ».

ARTICOLO 9.

Il paragrafi 1 e 3 dell'articolo 3 del primo Accordo aggiuntivo sono modificati come segue:

« 1. I frontalieri italiani e svizzeri che esercitano o hanno esercitato una attività lucrativa in Svizzera hanno diritto alle misure previste dall'assicurazione invalidità svizzera, necessarie alla loro reintegrazione nella vita economica svizzera, quando hanno versato contributi secondo la legislazione svizzera per almeno un anno nei tre anni immediatamente precedenti il momento in cui tali misure vengono prese in considerazione e a condizione che non abbiano ripreso una attività fuori dalla Svizzera.

3. I frontalieri italiani e svizzeri che esercitano o hanno esercitato una attività lucrativa in Svizzera e che hanno versato dei contributi secondo la legislazione svizzera per almeno un anno nei tre anni immediatamente precedenti la realizzazione del rischio assicurato, sono assimilati agli assicurati secondo la legislazione svizzera per quanto concerne le rendite ordinarie d'invalidità ».

ARTICOLO 10.

Il Protocollo finale del primo Accordo aggiuntivo è completato da un punto 4 formulato come segue:

« L'evento assicurato in caso di vecchiaia ai sensi dell'articolo primo, paragrafo primo, del primo Accordo aggiuntivo è ugualmente considerato come realizzato quando la pensione di vecchiaia è accordata nei casi particolari previsti dalla legge italiana prima dell'età normale di pensionamento ».

ARTICOLO 11.

Per quanto riguarda la concessione delle rendite per orfani di madre secondo la legislazione svizzera, le cittadine italiane sono ugualmente considerate come assicurate ai sensi della detta legislazione qualora soddisfino le condizioni del punto 2 del Protocollo finale del primo Accordo aggiuntivo o quelle dell'articolo primo del Protocollo aggiuntivo al detto Accordo, del 25 febbraio 1974, o quelle dell'articolo 2 del presente Accordo oppure qualora siano beneficiarie di una pensione o rendita di vecchiaia o per superstiti secondo la legislazione dell'uno o dell'altro dei due Stati contraenti.

ARTICOLO 12.

1. I cittadini di uno degli Stati contraenti che risiedono nell'altro Stato hanno, per quanto riguarda i regimi di assistenza sanitaria e di indennità giornaliera in caso di malattia vigenti in tale Stato, gli stessi diritti ed obblighi dei cittadini di tale Stato.

2. L'accesso facilitato all'assicurazione-malattia svizzera è regolato nella maniera seguente:

a) I cittadini di uno degli Stati contraenti che trasferiscono la propria residenza dall'Italia in Svizzera devono essere ammessi, indipendentemente dalla loro età, ad una delle casse malattia svizzere riconosciute designate dalla competente autorità svizzera e possono assicurarsi sia per le indennità giornaliere che per le cure mediche e farmaceutiche, a condizione:

che assolvano alle altre prescrizioni statutarie di ammissione;

che siano stati iscritti al Servizio sanitario italiano e/o, per quanto riguarda le indennità giornaliere, all'INPS o ad altri istituti corrispondenti prima del trasferimento della residenza;

che domandino la propria ammissione a una cassa svizzera entro tre mesi dal trasferimento della residenza.

b) I periodi d'iscrizione al Servizio sanitario italiano e, per le indennità giornaliere, i periodi d'assicurazione all'INPS e/o ad altri istituti corrispondenti sono presi in considerazione per l'apertura del diritto alle prestazioni alla condizione tuttavia, per quanto riguarda le prestazioni di maternità, che l'assicurata sia stata iscritta da almeno tre mesi a una cassa-malattia svizzera.

3. I cittadini di uno degli Stati contraenti che trasferiscono la propria residenza dalla Svizzera in Italia e che non siano obbligatoriamente sottoposti al Servizio sanitario italiano possono, quale che sia la loro età, iscriversi a tale regime, per se stessi e per i membri della loro famiglia residenti in Italia, nel quadro del decreto-legge del 30 dicembre 1979, n. 663, convertito nella legge del 29 febbraio 1980, n. 33, purché versino il previsto contributo annuale.

4. I paragrafi 2 e 3 non si applicano alle persone che cambiano residenza unicamente al fine di seguire un trattamento medico o curativo.

5. Le modalità d'applicazione di questa regolamentazione, con particolare riguardo a quelle tendenti ad escludere ogni possibilità di doppio indennizzo per la stessa causa, saranno stabilite nell'Accordo amministrativo.

ARTICOLO 13.

Il presente Accordo sarà ratificato e gli strumenti di ratifica saranno scambiati a Roma appena possibile.

Esso entrerà in vigore il primo giorno del secondo mese successivo a quello in cui gli strumenti di ratifica saranno stati scambiati.

Tuttavia, per quanto riguarda l'articolo 11, sono ugualmente presi in considerazione per l'apertura del diritto alle rendite gli eventi assicurati che si sono realizzati successivamente al 31 dicembre 1976; tali rendite saranno peraltro dovute solamente a partire dall'entrata in vigore del presente Accordo.

Fatto a Berna, il 2 aprile 1980, in due esemplari, uno in italiano e l'altro in francese, i due testi facenti ugualmente fede.

Per la Repubblica italiana

MIGLIUOLO

Per il Consiglio federale svizzero

SCHULER

Visto, *il Ministro degli affari esteri*
COLOMBO

LEGGE 15 ottobre 1981, n. **669.**

Ratifica ed esecuzione della convenzione di sicurezza sociale tra la Repubblica italiana e la Repubblica orientale dell'Uruguay, firmata a Montevideo il 7 novembre 1979.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Il presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare la convenzione di sicurezza sociale tra la Repubblica italiana e la Repubblica orientale dell'Uruguay, firmata a Montevideo il 7 novembre 1979.

Art. 2.

Piena ed intera esecuzione è data alla convenzione di cui all'articolo precedente a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformità all'articolo 38 della convenzione stessa.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 15 ottobre 1981

PERTINI

SPADOLINI — COLOMBO — DARIDA — ROGNONI — DI GIESI

Visto, *il Guardasigilli:* DARIDA

CONVENZIONE IN MATERIA DI SICUREZZA SOCIALE TRA LA REPUBBLICA ITALIANA E LA REPUBBLICA ORIENTALE DELL'URUGUAY

Il Presidente della Repubblica Italiana e

il Presidente della Repubblica Orientale dell'Uruguay

animati dalla volontà di regolare i rapporti tra i due Stati nel campo della sicurezza sociale, hanno concordato di concludere la presente Convenzione e a tal fine hanno designato come loro plenipotenziari:

il Presidente della Repubblica Italiana il sottosegretario di Stato agli affari esteri dottor Giorgio Santuz;

il Presidente della Repubblica Orientale dell'Uruguay il Ministro degli affari esteri dottor Adolfo Folle Martinez e il Ministro del lavoro e sicurezza sociale dottor Josè E. Etcheverry Stirling;

i quali dopo essersi scambiati i loro pieni poteri, riconosciuti in buona e debita forma, hanno concordato la presente Convenzione nella forma, alle condizioni e nei limiti risultanti dalle seguenti disposizioni.

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

ARTICOLO 1.

Ai fini dell'applicazione della presente Convenzione:

a) il termine « Convenzione » indica la presente Convenzione;

b) il termine « Legislazione » indica la Costituzione, le leggi, i decreti, i regolamenti e ogni altra disposizione relativi alle materie contemplate nel successivo articolo;

c) il termine « Autorità competenti » indica i Ministeri o Segreterie di Stato che in ciascuno Stato contraente abbiano competenza per quanto concerne i regimi di sicurezza sociale;

d) il termine « Istituzione competente » indica le Istituzioni che in ciascuno Stato contraente siano incaricate dell'amministrazione di uno o più regimi di sicurezza sociale;

e) il termine « Organismo di collegamento » indica l'Istituzione o le Istituzioni di sicurezza sociale designate dalle autorità competenti di ciascuno Stato contraente con il compito di operare il collegamento diretto nella trattazione delle pratiche tra le Istituzioni competenti di ciascuno Stato ai fini della concessione delle prestazioni;

f) il termine « periodo di assicurazione » indica periodi considerati validi dalla legislazione applicabile al fine di ottenere le prestazioni;

g) il termine « prestazioni » indica le prestazioni che si debbono erogare in ottemperanza alle legislazioni menzionate nell'articolo 2;

h) il termine « Prestazioni familiari » indica tutte le prestazioni in natura o in denaro destinate a compensare i carichi di famiglia;

i) il termine « lavoratori » indica le persone che possono far valere i periodi di assicurazione ai sensi delle legislazioni cui si riferisce l'articolo seguente;

j) il termine « familiari » indica le persone definite o riconosciute tali dalla legislazione applicabile;

k) il termine « luogo di residenza » indica il luogo di dimora abituale o temporanea.

ARTICOLO 2.

1) La Convenzione si applica alle legislazioni degli Stati contraenti e che si riferiscono,

in Italia:

a) all'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti per i lavoratori dipendenti e le corrispondenti gestioni speciali per i lavoratori autonomi;

b) all'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali;

c) all'assicurazione malattia e maternità;

d) all'assicurazione contro la tubercolosi;

e) all'assicurazione contro la disoccupazione involontaria;

f) agli assegni familiari;

g) ai regimi speciali di assicurazione per determinate categorie di lavoratori, in quanto si riferiscono a rischi e prestazioni coperti dalle legislazioni citate nelle lettere precedenti.

In Uruguay

alla legislazione che regola i regimi di sicurezza sociale a carico di organismi statali, parastatali e privati, per ciò che concerne

a) invalidità, vecchiaia e morte;

b) maternità, malattia e infortunio comune;

c) disoccupazione;

d) indennità e altre prestazioni nel caso di infortuni sul lavoro e malattie professionali;

e) prestazioni familiari

2) La Convenzione si applica anche alle legislazioni che completino o modifichino quelle citate nel paragrafo precedente.

3) Si applica anche alle legislazioni che estendano l'assicurazione generale obbligatoria a nuove categorie di lavoratori o che stabiliscano nuovi regimi di sicurezza sociale, sempre che, da parte del Governo di uno Stato contraente non sia notificata l'opposizione al Governo dell'altro Stato contraente entro tre mesi dalla data di pubblicazione ufficiale di dette legislazioni, nel caso dello Stato che le ha stabilite, o dalla data della comunicazione ufficiale se si tratta dell'altro Stato.

ARTICOLO 3

La Convenzione si applicherà ai lavoratori che sono o sono stati soggetti alla legislazione di uno o di entrambi gli Stati contraenti nonché ai loro familiari e superstiti.

ARTICOLO 4

I lavoratori cui si applicano le disposizioni della Convenzione sono soggetti alla legislazione dello Stato contraente in cui svolgono l attività lavorativa alle stesse condizioni e con gli stessi obblighi e benefici dei lavoratori di detto Stato

ARTICOLO 5

1) Salvo quanto disposto dall'articolo precedente

a) il lavoratore dipendente da una ditta con sede in uno dei due Stati contraenti, che sia stato inviato nel territorio dell'altro Stato contraente per un periodo limitato di tempo, resta soggetto alla legislazione del primo Stato, sempre che la sua attività nel territorio dell'altro Stato non superi i ventiquattro mesi.

Se il periodo lavorativo dovrà prolungarsi per periodi superiori ai ventiquattro mesi previsti, l'applicazione della legislazione dello Stato contraente in cui ha sede l'impresa potrà essere prorogata per altri ventiquattro mesi, previo consenso dell'Autorità competente dell'altro Stato;

b) il personale di volo delle compagnie di navigazione aerea resta soggetto esclusivamente alla legislazione dello Stato nel cui territorio ha sede l'impresa;

c) i membri dell'equipaggio di navi battenti bandiera di uno Stato contraente sono soggetti alla legislazione dello Stato cui appartiene la nave.

Ogni altra persona occupata sulla nave in operazioni di carico, scarico e vigilanza, quando la nave è attraccata, è soggetta alla legislzione dello Stato cui appartiene il porto;

d) gli impiegati pubblici e il personale assimilato sono soggetti alla legislazione dello Stato contraente al quale appartiene la amministrazione da cui essi dipendono.

2) Le autorità competenti dei due Stati contraenti possono prevedere di comune accordo, nell'interesse di alcuni lavoratori o di alcune categorie di lavoratori altre eccezioni alle disposizioni dell'articolo precedente.

ARTICOLO 6

1) Qualora una persona che presti servizio come impiegato governativo per uno Stato venga inviata nel corso del suo rapporto di impiego nel territorio dell'altro Stato, la legislazione di quest'ultimo Stato non le si applicherà.

2) Il cittadino di uno degli Stati contraenti che sia localmente assunto quale impiegato governativo per conto del suo Stato nel territorio dell'altro Stato avrà diritto di scegliere l'applicazione della legislazione di sicurezza sociale di uno o dell'altro Stato. Tale scelta dovrà essere effettuata entro tre mesi dalla data di inizio del rapporto di impiego nel caso che l'assunzione avvenga dopo l'entrata in vigore del presente Accordo o entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente Accordo nel caso che il rapporto di impiego sia iniziato anteriormente alla detta data.

Se la persona sceglie la legislazione dello Stato di cui è cittadino, tale legislazione le si applicherà fino ad un massimo di ventiquattro mesi che possono essere prorogati previo consenso dell'Autorità competente dell'altro Stato.

In entrambi i casi la sua scelta avrà effetto a partire dal giorno in cui la persona ne avrà data comunicazione all'autorità competente.

3) Qualora una persona legittimata ad esercitare la scelta di cui al precedente paragrafo 2) non si avvalga di tale diritto, si applicherà ad essa la legislazione dello Stato nel cui territorio è impiegata.

4) Gli agenti diplomatici e i funzionari consolari di carriera sono sempre soggetti alla legislazione dello Stato accreditante.

5) I membri del personale amministrativo, tecnico e di servizio delle rappresentanze diplomatiche e consolari rette da consoli di carriera, il personale al servizio privato degli agenti diplomatici, nonché quello al servizio privato dei membri delle rappresentanze consolari rette da consoli di carriera sono soggetti alla legislazione dello Stato inviante, salvo che non siano cittadini dello Stato in cui ha sede la rappresentanza o abbiano in tale Stato la residenza permanente, nel qual caso sono soggetti alla legislazione di questo ultimo Stato.

6) I funzionari consolari onorari, i membri delle rappresentanze da essi rette e il personale al loro servizio privato sono sempre soggetti alla legislazione dello Stato ospitante.

ARTICOLO 7

Ai fini dell'ammissione alla assicurazione volontaria prevista dalla legislazione vigente in uno Stato contraente, i periodi di assicurazione calcolati secondo la legislazione di detto Stato si cumulano, se necessario, con i periodi di assicurazione compiuti secondo la legislazione dell'altro Stato contraente.

ARTICOLO 8

1) Le prestazioni familiari dovute in aggiunta alle pensioni dirette, indirette o rendite saranno corrisposte anche se i familiari risiedono nello Stato contraente diverso da quello in cui si trova l'Istituzione debitrice delle prestazioni.

2) Il titolare di pensione diretta, indiretta o rendita a carico di entrambi gli Stati contraenti ha diritto esclusivamente alle prestazioni familiari previste dalla legislazione dello Stato di residenza del titolare della pensione o rendita

ARTICOLO 9

Le prestazioni in denaro di sicurezza sociale concesse in virtù delle disposizioni di uno o di entrambi gli Stati contraenti non possono subire riduzioni, sospensioni, soppressioni, ritenute o altri gravami per il fatto che il beneficiario risiede nell'altro Stato.

ARTICOLO 10

Le Autorità competenti stabiliranno gli Accordi amministrativi e gli altri strumenti addizionali necessari per l'applicazione della Convenzione

ARTICOLO 11

Le Autorità competenti di ciascuno Stato contraente designeranno nell'Accordo amministrativo gli organismi di collegamento e le loro competenze

ARTICOLO 12

Le Autorità competenti si impegnano a scambiarsi informazioni relative alle misure prese per la migliore applicazione della presente Convenzione, degli accordi amministrativi e degli altri strumenti addizionali nonché informazioni relative alle nuove disposizioni legislative che modifichino o completino i regimi di sicurezza sociale.

ARTICOLO 13

Qualora la legislazione di uno Stato contraente preveda un periodo minimo di assicurazione ai fini della acquisizione del diritto alle prestazioni di malattia, per infortunio sul lavoro e malattia professionale, di disoccupazione ed alle prestazioni familiari o della loro misura, verranno presi in considerazione i periodi di assicurazione compiuti nell'altro Stato.

ARTICOLO 14

1) Le Autorità competenti dei due Stati contraenti designeranno una Commissione mista che sarà incaricata di:

a) curare la retta applicazione della presente Convenzione;

b) esaminare le eventuali divergenze relative alla sua interpretazione;

c) riferire alle Autorità competenti, ove queste lo richiedano o di sua iniziativa, sull'applicazione della presente Convenzione, degli Accordi amministrativi e degli altri strumenti addizionali che saranno conclusi;

d) proporre modifiche, estensioni e norme complementari della presente Convenzione che essa consideri necessari;

e) ogni altra funzione che le verrà attribuita di comune accordo dalle Autorità competenti

2) La Commissione mista sarà composta di un numero uguale di rappresentanti dei due Stati contraenti.

3) La Commissione mista si riunisce alternativamente in Italia e in Uruguay, almeno una volta l'anno oppure ogni volta che sia richiesto dalla Autorità competente di uno degli Stati contraenti.

4) La Commissione mista stabilirà la propria organizzazione e la procedura da seguire nei lavori.

TITOLO II

DISPOSIZIONI PARTICOLARI

CAPITOLO I

PRESTAZIONI DI VECCHIAIA, INVALIDITÀ E MORTE.

ARTICOLO 15

I lavoratori di cui all'articolo 3 assoggettati successivamente o alternativamente alla legislazione dei due Stati contraenti ed i loro aventi diritto potranno avvalersi della totalizzazione dei periodi di assicurazione compiuti in base alla legislazione dei due Stati sempre che non si sovrappongano.

I periodi da totalizzare compiuti nell'altro Stato saranno presi in considerazione secondo i criteri stabiliti dalla legislazione dello Stato in cui sono stati compiuti

Qualora non risulti raggiunto il diritto alle prestazioni in base a quanto disposto al primo comma del presente articolo sono presi in considerazione anche i periodi di assicurazione compiuti in Stati terzi con i quali entrambi gli Stati contraenti abbiano stipulato accordi di sicurezza sociale che prevedano la totalizzazione dei periodi di assicurazione.

Nei casi in cui il diritto alle prestazioni venga acquisito sulla base dei soli periodi assicurativi compiuti ai sensi della legislazione di uno Stato contraente, l'Istituzione competente di tale Stato, al fine di concedere al lavoratore l'importo più favorevole, calcolerà l'importo delle prestazioni sia tenendo conto dei soli periodi assicurativi compiuti ai sensi della legislazione che essa applica sia tenendo conto della totalizzazione prevista al primo comma del presente articolo.

ARTICOLO 16

L'Istituzione competente di ciascuno dei due Stati contraenti determina, in base alla propria legislazione, se l'interessato soddisfa alle condizioni richieste per aver diritto alle prestazioni previste da tale legislazione tenuto conto della totalizzazione dei periodi di cui all'articolo precedente.

Se il diritto risulta così acquisito, determina l'ammontare della prestazione cui l'interessato avrebbe diritto se i periodi di assicurazione totalizzati fossero stati compiuti esclusivamente sotto la propria legislazione.

Calcola quindi su tale ammontare l'importo effettivo della prestazione che essa deve all'interessato in base al rapporto esistente tra i periodi compiuti sotto la propria legislazione e il totale dei periodi compiuti sotto la legislazione dei due Stati contraenti

ARTICOLO 17

Qualora l'interessato non possa far valere nello stesso momento le condizioni richieste dalla legislazione dei due Stati contraenti, il suo diritto a prestazione è determinato nei riguardi di ogni legislazione a mano a mano che egli può far valere tali condizioni

ARTICOLO 18

Se l'interessato ha diritto a prestazioni a carico delle Istituzioni di entrambi gli Stati contraenti e se la somma di queste prestazioni non raggiunge l'importo minimo di pensione previsto dalla legislazione dello Stato in cui l'interessato risiede, l'Istituzione competente di detto Stato concede, in aggiunta, l'importo necessario per raggiungere il suddetto minimo di pensione.

CAPITOLO II

PRESTAZIONI IN CASO DI INFORTUNIO SUL LAVORO E MALATTIE PROFESSIONALI NONCHÉ IN CASO DI MATERNITÀ, MALATTIA O INFORTUNIO NON PROFESSIONALE.

ARTICOLO 19

1) I lavoratori che soddisfano alle condizioni richieste dalla legislazione dello Stato competente per aver diritto alle prestazioni, tenendo conto eventualmente di quanto disposto dall'articolo 13

a) che soggiornano o risiedano nel territorio diverso dallo Stato competente, e

b) il cui stato di salute necessita di prestazioni immediate durante il soggiorno sul territorio dell'altro Stato contraente oppure

c) che sono autorizzati dalla Istituzione competente a recarsi sul territorio dell'altro Stato contraente per ricevere le cure adatte al loro stato, beneficiano:

i) delle prestazioni in natura corrisposte, per conto della Istituzione competente, da parte della Istituzione del luogo di soggiorno secondo quanto dispone la legislazione applicata da quest'ultima Istituzione, come se fossero ad essa iscritti;

ii) delle prestazioni in denaro corrisposte dalla Istituzione competente secondo le disposizioni della legislazione dello Stato competente, come se essi si trovassero sul territorio di tale Stato.

2) Le disposizioni del paragrafo 1 del presente articolo sono applicabili, per analogia, per quanto riguarda il beneficio delle prestazioni in natura, ai familiari del lavoratore.

Articolo 20

1) Il titolare di una pensione o di una rendita dovuta in virtù della legislazione di entrambi gli Stati contraenti ha diritto a ricevere le prestazioni in natura per sé e per i propri familiari dalla Istituzione del luogo di residenza e a suo carico;

2) il titolare di una pensione o di una rendita dovuta in virtù della legislazione di un solo Stato contraente nonché i suoi familiari che risiedono o soggiornano nel territorio dell'altro Stato contraente, hanno diritto a ricevere dalla Istituzione di questo Stato le prestazioni in natura secondo la legislazione da esso applicata;

3) le prestazioni concesse al titolare di una pensione o di una rendita come pure ai suoi familiari, ai sensi del paragrafo 2, saranno rimborsate dall'Istituzione competente all'Istituzione che le ha corrisposte.

Articolo 21

Le prestazioni in natura corrisposte dalla Istituzione di uno Stato contraente per conto dell'Istituzione dell'altro Stato in virtù delle disposizioni della presente convenzione danno luogo a rimborsi che saranno effettuati secondo le modalità e nella misura stabilite nell'accordo amministrativo di cui all'articolo 10

Articolo 22

1) I lavoratori vittime di un infortunio sul lavoro o di una malattia professionale:

a) che soggiornano o risiedono sul territorio dello Stato contraente che non sia lo Stato competente o

b) che dopo essere stati ammessi al beneficio delle prestazioni a carico dell'Istituzione competente, sono autorizzati da questa Istituzione a ritornare sul territorio dell'altro Stato contraente nel quale risiedono oppure a trasferire la loro residenza sul territorio dell'altro Stato contraente o

c) che sono autorizzati dall'Istituzione competente a recarsi sul territorio dell'altro Stato contraente per riceverví delle cure appropriate al loro stato invalidante, beneficiano

i) delle prestazioni in natura relative all'infortunio o malattia professionale corrisposte per conto della Istituzione competente, da parte dell'Istituzione del luogo di soggiorno o di residenza, secondo le disposizioni della legislazione che quest'ultima Istituzione applica come fossero soggetti alla medesima, nel limite della durata stabilita dalla legislazione dello Stato competente;

ii) delle prestazioni in denaro corrisposte dall'Istituzione dello Stato competente secondo le disposizioni della legislazione che essa applica come se si trovassero sul territorio di tale Stato

2) L'autorizzazione di cui al paragrafo 1) lettera *b*) non può essere rifiutata se non quando è accertato che lo spostamento dell'interessato è tale da compromettere le sue condizioni di salute o la prestazione delle cure mediche.

L'autorizzazione di cui al paragrafo 1) lettera *c*) non può essere rifiutata quando le cure di cui trattasi non possono essere prestate all'interessato nel territorio dello Stato contraente in cui risiede.

Articolo 23

La concessione da parte dell'Istituzione del luogo di soggiorno o di residenza di protesi o di altre prestazioni in natura di grande importanza è subordinata, salvo casi di urgenza assoluta, all'autorizzazione dell'Istituzione competente

Articolo 24

L'Istituzione competente è tenuta a rimborsare l'importo delle prestazioni in natura corrisposte per suo conto in virtù degli articoli 22 e 23.

Le modalità per il rimborso sono stabilite nell'accordo amministrativo previsto all'articolo 10

Articolo 25

1) Qualora l'assicurato abbia contratto una malattia professionale dopo essere stato adibito esclusivamente sul territorio di uno Stato contraente ad una attività suscettibile di provocare la malattia secondo quanto previsto dalla legislazione di detto Stato, si applica nei suoi confronti la legislazione di tale Stato, anche se la malattia si sia manifestata nell'altro.

2) Qualora l'assicurato abbia contratto una malattia professionale dopo essere stato adibito nel territorio di entrambi gli Stati contraenti ad attività suscettibili di provocare la malattia secondo quanto previsto dalle legislazioni degli Stati stessi, si applica nei suoi confronti la legislazione di quello Stato sul cui territorio l'assicurato ha, da ultimo, svolto tale attività rischiosa.

Articolo 26

Nel caso in cui si verifichi un infortunio sul lavoro o una malattia professionale a carico di un assicurato portatore di postumi per un precedente infortunio sul lavoro o malattia professionale verificatisi nell'altro Stato, l'Istituzione competente per il nuovo evento terrà conto della precedente lesione come se si fosse verificata sotto la propria legislazione ai fini della valutazione del grado di inabilità al lavoro

Articolo 27

Le spese per accertamenti sanitari nonché quelle ad esse connesse sostenute in relazione alla concessione di prestazioni per infortuni sul lavoro e malattie professionali sono rimborsate dall'Istitu-

zione richiedente alla Istituzione che ha eseguito gli accertamenti sulla base dell'importo effettivo, quale risulta dalla contabilità di quest'ultima Istituzione.

ARTICOLO 28

Ogni infortunio sul lavoro di cui sia rimasto vittima un cittadino di uno dei due Stati, occupato nel territorio dell'altro Stato, e che abbia causato o che potrebbe causare sia la morte, sia una incapacità permanente, totale o parziale, deve essere notificato, senza indugio, dall'Istituzione competente alla Rappresentanza diplomatica o consolare dello Stato di cui l'infortunato sia cittadino.

TITOLO III

DISPOSIZIONI FINALI

ARTICOLO 29

Le disposizioni della presente Convenzione si applicano anche agli eventi assicurativi che si sono verificati prima della sua entrata in vigore.

Nell'applicazione della presente Convenzione devono essere presi in considerazione anche i periodi di assicurazione compiuti prima della sua entrata in vigore

Le prestazioni liquidate precedentemente all'entrata in vigore della presente Convenzione non potranno essere riliquidate ai sensi della Convenzione stessa.

I diritti riconosciuti in virtù della Convenzione danno titolo alle relative prestazioni unicamente a partire dalla data di entrata in vigore della Convenzione medesima tenuto conto, in ogni caso, delle norme relative alla prescrizione e alla decadenza vigenti in ciascuno degli Stati contraenti.

ARTICOLO 30

Le prestazioni verranno erogate ai beneficiari dell'altro Stato contraente che risiedano nel territorio di un terzo Stato, alle stesse condizioni e in misura uguale a quella dei beneficiari del primo Stato contraente che risiedano nel territorio del terzo Stato

ARTICOLO 31.

Le domande, i ricorsi e le dichiarazioni che in base alle disposizioni vigenti in uno Stato contraente è necessario presentare o formulare ad una Istituzione competente di tale Stato potranno essere presentate, con uguali effetti, all'Organismo di collegamento dell'altro Stato contraente od ai suoi uffici territoriali.

ARTICOLO 32

Tutti gli scritti, pratiche, documenti ed atti relativi alla applicazione della Convenzione e dei suoi Strumenti amministrativi, saranno esenti da imposte per sigilli, timbri e marche e dal visto o dalla legalizzazione diplomatica o consolare.

Per questi ultimi sarà sufficiente il certificato rilasciato dal rispettivo Organismo di collegamento o dai suoi uffici territoriali.

ARTICOLO 33

L'attestazione della autenticità di un certificato o di un documento, o anche di una copia, da parte delle Autorità o delle Istituzioni competenti di uno Stato sarà ritenuta valida dalle Autorità competenti o dalle Istituzioni dell'altro Stato.

ARTICOLO 34

Le Istituzioni competenti di uno Stato contraente che siano debitrici di prestazioni in denaro nei confronti di beneficiari che risiedono nel territorio dell'altro Stato, si liberano validamente mediante pagamento nella moneta del primo Stato.

Nel caso in cui in uno o nell'altro Stato vengano introdotte disposizioni restrittive in materia monetaria, entrambi i Governi adotteranno immediatamente le misure necessarie ad assicurare, in conformità alle disposizioni della Convenzione, il trasferimento delle somme dovute dall'uno e dall'altro Stato.

ARTICOLO 35

Le Autorità e le Istituzioni competenti degli Stati contraenti si presteranno assistenza reciproca per l'applicazione della Convenzione, come se si trattasse delle proprie legislazioni.

ARTICOLO 36.

Le Autorità competenti dei due Stati contraenti risolveranno di comune accordo ogni questione o controversia che possa sorgere circa l'applicazione o l'interpretazione della Convenzione.

Se non si dovesse raggiungere detto accordo, le Autorità competenti dei due Stati fisseranno procedimenti permanenti di arbitrato per l'esame e la soluzione di dette controversie.

L'organo di arbitrato previsto deciderà su di esse in conformità ai princìpi della Convenzione.

Le decisioni di detto organo saranno definitive e obbligatorie agli effetti delle controversie denunciate alle Autorità e alle Istituzioni competenti di entrambi gli Stati.

Il citato organo di arbitrato sarà composto da tre membri. Le Autorità competenti dei due Stati designeranno un membro ciascuna. Il terzo membro sarà nominato congiuntamente da entrambe le Autorità competenti.

ARTICOLO 37.

Per gli articoli 19, 20, 21, 22, 23 e 24 l'entrata in vigore è rinviata al momento in cui le Parti si notificheranno l'avvenuto adeguamento delle legislazioni interne alla normativa di cui alle citate clausole.

ARTICOLO 38.

La Convenzione sarà ratificata e saranno scambiati gli strumenti di ratifica.

Entrerà in vigore il primo giorno del mese successivo allo scambio degli strumenti.

La Convenzione avrà la durata di un anno e sarà tacitamente rinnovata di anno in anno, salvo denuncia di una delle parti contraenti notificandola almeno sei mesi prima della scadenza dell'anno solare in corso.

In caso di denuncia, i diritti acquisiti saranno mantenuti secondo le disposizioni della Convenzione stessa, ed i diritti in corso di acquisizione saranno riconosciuti in conformità ad Accordi complementari.

In fede di che i sottoscritti, a tal fine debitamente autorizzati dai rispettivi Governi, hanno firmato la presente Convenzione.

Fatto in Montevideo in quattro originali nelle lingue italiana e spagnola, ambedue i testi facenti ugualmente fede, il giorno sette del mese di novembre dell'anno millenovecentosettantanove.

Per il Governo della Repubblica italiana

GIORGIO SANTUZ

Per il Governo della Repubblica Orientale dell'Uruguay

ADOLFO FOLLE MARTINEZ
JOSÈ E. ETCHEVERRY STIRLING

Visto, *il Ministro degli affari esteri*
COLOMBO

ERNESTO LUPO, *direttore* DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*

(2651184/2) Roma, 1981 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.